

XXXV.

TORNATA DEL 3 MAGGIO 1890

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Congedo* — *Seguito della discussione del progetto di legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza* — *Approvazione degli articoli da 79 a 86 inclusivo dopo discussione intorno agli articoli 79, 80 e 81 nella quale parlano i senatori Rossi A., Auriti, Calenda, Majorana-Calatabiano, Costa, relatore, Riberi ed il presidente del Consiglio, ministro dell'Interno* — *Discorrono sull'art. 87 e intorno alla proposta di dieci senatori di ripristinare in detto articolo il n. 2 del progetto ministeriale, i senatori Ellero, Canonico, Auriti, Alfieri, Castagnola e Pierantoni.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 25 pom.

Sono presenti il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed il ministro delle poste e dei telegrafi; più tardi interviene il ministro della guerra.

Il senatore, *segretario*, CORSI L. dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

PRESIDENTE. Il signor senatore Cremona scrive pregando il Senato a scusarlo se non può intervenire alle sedute perchè ammalato.

Seguito della discussione del progetto di legge:
« Sulle istituzioni pubbliche di beneficenza ».
(N. 6).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Ieri fu approvato l'articolo 78; passeremo all'articolo 79 di cui do lettura:

Art. 79.

Salve le disposizioni dell'allegato E alla legge 20 marzo 1865, n. 2218, e delle altre leggi che

regolano la competenza amministrativa e giudiziaria, ogni cittadino che appartenga anche ai termini del capo VII della presente legge, alla provincia, al comune o alla frazione di essi, a cui la beneficenza si estende, può esercitare l'azione giudiziale nell'interesse dell'istituzione o dei poveri a cui beneficio era destinata:

a) insieme con i rappresentanti l'istituzione o in loro luogo e vece, per far valere contro terzi i diritti spettanti all'istituzione o alla classe;

b) contro i rappresentanti e amministratori della istituzione, per far valere gli stessi diritti, limitatamente però agli oggetti seguenti:

1° Per far dichiarare la nullità della nomina o la decadenza dall'ufficio nei casi previsti dalla legge, indipendentemente da ogni addebito di fatti dannosi;

2° Per far liquidare le obbligazioni in cui essi fossero incorsi, e per conseguirne l'adempimento; purchè tali obbligazioni sieno state, almeno in genere, precedentemente dichiarate per sentenza, o in alcuno dei provvedimenti di cui agli art. 29 e 49;

3º Per la costituzione di parte civile in giudizio penale, e per il conseguimento delle indennità di ragione.

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore A. Rossi.

Senatore ROSSI A. L'Ufficio centrale, mantenendo l'istituto dell'azione popolare dinanzi ai tribunali d'accordo col Ministero, incorona l'opera di rimaneggiamento per cui è divenuto così benemerito di questa legge. Dopo d'aver circondata di guarentigie l'azione degli amministratori, la legge viene a rilevare l'azione degli amministrati.

Io plaudo alla risurrezione dell'azione popolare e non solamente per l'esercizio suo, ma per l'atto di fiducia e di stima onde rimane investito il popolo.

Il patrimonio è conservato, dice la legge; voi difendetelo, e se poveri, troverete il procuratore, troverete chi vi farà il deposito chiesto dalla legge quando si tratti di rivendicare la giustizia.

Se mai la carità vestisse l'abito di partigiana, l'azione popolare è là per difenderne l'imparzialità; così l'azione popolare diventa conferma dell'uguaglianza dei cittadini nella difesa del diritto pubblico, nella difesa del patrimonio dei poveri.

Nessuna incompatibilità, nessuna esclusione; pieno ed intero il regime della libertà; nessuna solidarietà civile più intrinseca, nessun sindacato più efficace dell'azione popolare.

Il relatore dell'Ufficio centrale chiama questo dell'azione popolare il terzo presidio dei diritti della beneficenza.

Infatti, quante garanzie, quanta tutela non abbiamo noi votate negli articoli precedenti!

Ve ne sono talune che a me sembrano quasi eccessive, e che probabilmente allontanano dall'amministrazione certi, che io chiamerei burberi benefici, certe nature assolute, indisciplinabili, di benefattori; ma io spero che ci saranno in confronto di vantaggi e compensi d'altra natura. Non basta.

Coll'art. 77 si sono pronunciate delle affermazioni solenni contro gli abusi, e si sono comminate delle penalità. Non basta.

Coll'art. 10 si è votata la sospensione periodica dall'ufficio di amministratori dei membri delle congregazioni di carità; ed io mi sono

tanto più sentito disposto a votare quell'articolo, in quanto che la contumacia istituita dalla legge comunale e provinciale pei membri della Giunta provinciale amministrativa fu promossa da un mio emendamento.

Che se non bastassero tutte le accennate guarentigie, rimane ancora la stampa libera, pronta a denunziare qualsiasi abuso specialmente in un argomento come questo che tocca così da vicino gli interessi delle classi popolari.

Se non che a pagina 63 così scrive il relatore: « L'esperienza dirà se l'azione popolare sia conciliabile coi nostri costumi, e in qual modo possa essere essa stessa conciliata con le ordinarie norme del giudiziario procedimento ». Se dubbio c'è in quelle parole, io vorrei a cosiffatto dubbio rispondere.

Tutti noi, io credo, più o meno riportiamo qui le impressioni dell'ambiente nel quale viviamo ordinariamente; ambienti diversi i quali poi si irradiano e si concentrano nel Parlamento.

Ora, se havvi mandamento o distretto, in cui la beneficenza civile fiorisca, io posso dire che è il distretto cui io mi onoro d'appartenere. Beneficenza civile, non legale; beneficenza civile, non religiosa. Ivi non entrano nella congregazione di carità i parroci; ma nessuno ne è escluso: vivono amici i cittadini, una carità completa l'altra.

Il parroco ha appena da vivere e se è soccorso sente l'obbligo di soccorrere.

Il sindaco, dove mancassero i piccoli fondi del baliatico, se può ci rimette del suo. Eccovi dunque le tre carità in armonico connubio.

Questo per dirvi di una popolazione intelligente, onesta ed educata, come deve essere la base dell'azione popolare.

Tutti i sodalizi operai vi fioriscono, devoti alle istituzioni, tutti i luoghi pii stanno riuniti e tutti sono amministrati dalla congregazione di carità.

Nelle ultime elezioni, sette operai entrarono a far parte del Consiglio comunale, e due di essi li abbiamo nominati membri della congregazione di carità.

Potrei dunque rispondere all'onor. relatore, che l'azione popolare è conciliabile con questi costumi. E non dico che sia una eccezione molto singolare, per la quale io debba fare la riserva, nemmeno, *si licet magna componere parvis*, una volta che il presidente del Con-

siglio ieri stesso nominando gli operai italiani tutti quanti in occasione delle temute sommosse del 1° maggio, dal suo banco ha lodato l'ordine, la moralità, il sano criterio da cui gli operai italiani sono diretti. E poichè così l'Ufficio centrale come il Ministero credono il popolo italiano maturo per l'azione popolare, vorremmo noi forse negare alla presente legge la sua azione eminentemente educatrice, e nel presente e nel futuro? A questa mia domanda se tutti voi, come a me pare, rispondete di sì, allora lasciate credere a me individualmente che esista una perfetta analogia tra l'art. 11 già votato coll'esclusione dei parroci dalle congregazioni di carità e l'art. 79 che ammette l'azione popolare.

L'art. 79 non s'introduce per la borghesia. Nemmeno l'art. 11, io dissi a me stesso, martedì scorso.

Se l'art. 79 significa fiducia nel popolo e lo stima, perchè l'art. 11 ne diffiderebbe? Ecco perchè io non potrei votare l'esclusione dei parroci dalle congregazioni di carità pensando che l'art. 79 sarebbe stato con simile esclusione una evidente contraddizione.

Rassicurato per quelle garanzie materiali che ho nominato sull'amministrazione delle congregazioni di carità, di cui l'art. 79 è il complemento, tollerate, o signori senatori, che io giustifichi in brevissime parole, anche nell'ordine morale, l'analogia che secondo me esiste fra quest'articolo 79 e l'art. 11.

Sarà forse un aspetto nuovo, non trattato in quella memoranda discussione di martedì.

Questa legge educatrice la quale ammette l'azione popolare, e quindi si affida all'intelligenza, all'onestà, all'educazione del popolo, è una legge eminentemente civile, eminentemente umana; ma non si può negare che essa dispone di un cospicuo patrimonio il quale è emanato nella sua totalità o quasi dal sentimento religioso.

Dissi ieri che il Governo inglese sotto Elisabetta, per avere sequestrato insieme ai conventi cattolici il patrimonio dei benefattori, ha dovuto sostituirvi la tassa dei poveri, mentre noi rimettiamo questo patrimonio intatto alle congregazioni di carità.

Ora che cosa avviene nel Senato italiano? Nel Senato italiano avviene, ogni qualvolta sorge un senatore a temere che venga fatta la me-

noma offesa al sentimento religioso, ne sorge subito un altro, così anche ieri, per rassicurare del contrario. Così pure il relatore dell'Ufficio centrale in nome di questo ha avuto occasione, nella discussione generale e in quella degli articoli, di affermare il rispetto all'idea religiosa, com'ebbe a dichiararlo più volte anche l'onorevole ministro dell'interno.

La beneficenza legale per sè medesima non educa nulla; al contrario. Ne abbiamo l'esempio nei 250 milioni di lire che spende l'Inghilterra nella tassa dei poveri; guai se l'Inghilterra non avesse dietro la tassa dei poveri dei grandi centri di lavoro e di salari che si chiamano Manchester, Glasgow e Newcastle.

Ora quanto avesse l'aria di vulnerare l'idea religiosa nelle popolazioni, specie le meno agiate, finirebbe per ricadere nella responsabilità dello Stato, ai danni dello Stato, alla carità legale.

Ecco perchè anche nell'ordine morale io, nella mia mente, ho accoppiato il concetto dell'articolo 11 nei suoi ultimi due comma al concetto dell'art. 79.

Personalmente, io non saprei dare un grande valore pratico, una speciale importanza, ai due ultimi comma dell'art. 11, ma, come ha detto il senatore Lampertico, io intravvidi in essi e persisto a intravedervi un vasto significato popolare. Mi dorrebbe che quel voto potesse essere interpretato altrimenti, avente l'aria di qualsiasi opposizione. La maggioranza del Senato non ha trovato che fra l'art. 11 e l'art. 79 esista quell'analogia, che è sembrata a me, ed io rispetto il voto della maggioranza, ma non volli lasciar passare quest'occasione per dare ragione del voto mio, non avendo creduto di pigliar parte nella solenne discussione ch'ebbe luogo martedì scorso; dichiarazione postuma, ma non inopportuna per tranquillizzare la mia coscienza.

PRESIDENTE. Il signor senatore Auriti propone un emendamento che consisterebbe nel sopprimere alla lettera *a* le parole: « o in loro luogo e vece ».

Ha facoltà di parlare il signor senatore Auriti.

Senatore AURITI. Gli articoli 79 e 80 del progetto dell'Ufficio centrale e l'articolo seguente, che sarebbe stato 81 se fosse stato accettato, ma di cui l'Ufficio centrale propone la soppressione, costituiscono un tutto indivisibile, in-

cludono un unico problema da risolvere, quello cioè della così detta azione popolare, o in altri termini dell'azione del cittadino che promuova un giudizio nell'interesse dell'ente morale di cui non è il legale rappresentante.

Sento la necessità di fare un'avvertenza preliminare per porre la questione nei suoi veri termini e non complicarla con casi d'altra natura, con un altro problema già risoluto.

Questo art. 79 viene dopo l'art. 78, votato ieri, il quale regola in modo espresso i reclami che si possono proporre contro gli atti del Governo per esercizio di quegli ampi poteri che gli vengono dalla presente legge. Questa materia è disciplinata completamente dall'articolo che abbiamo già votato, nè c'è da far altro.

Se si tratti di reclami per ragione d'incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, il reclamo spetta ad ogni cittadino, senza limitazione alcuna, senza le restrizioni e condizioni imposte negli articoli che andremo ora a discutere. Se poi si tratta di reclamo che impugna il merito del provvedimento, e allora il reclamo non è dato che a certe persone determinate, ed è evidente che non è ammesso a produrlo un cittadino qualunque.

Gli articoli adunque sull'azione popolare, ossia gli articoli 79 ed 80, riguardano le altre materie in essi designate; non ciò che è disciplinato già dall'art. 78.

Ho fatto quest'avvertenza non inopportuna, perchè nella discussione di ieri sull'effetto sospensivo del reclamo alla quarta sezione del Consiglio di Stato si accennò all'influenza che avrebbe potuto esercitare sulla risoluzione l'ordinamento dell'azione popolare. Non ci ha nulla che fare.

Fermato ciò, entriamo in materia.

Sull'azione popolare, specialmente secondo il diritto romano, si sono scritti negli ultimi tempi tanti volumi da poterne formare una piccola biblioteca; ma io credo che nel Parlamento bisogna lasciare da parte le discussioni accademiche e puramente dottrinali.

Non parlerò nemmeno in astratto dell'azione popolare in genere, poichè tutti riconoscono che come istituto normale è qualche cosa che contrasta all'indole del nostro tempo.

Organizzati i pubblici poteri colla prevalenza del sistema rappresentativo elettorale, il cittadino ha per l'esercizio dei diritti comuni un

organo naturale legittimo, adattato ai bisogni, dotato della potestà necessaria, con responsabilità e freni opportuni, sicchè l'ingerenza del privato sarebbe di turbamento, non di sussidio alla economia generale.

L'azione popolare adunque non può essere ammessa che in certe circostanze speciali, per fini speciali, con condizioni e garanzie ben definite.

Il Senato ricorda che una questione simile fu dibattuta in occasione della legge comunale e provinciale, ma la proposta come fu fatta allora non era cosa nuova.

Vi era già una legge del Belgio del 1836, accolta in Francia nel 1837, da cui fu tolto l'articolo che allora votammo.

Io difesi quell'articolo; io lo votai cogli altri. Che diceva quell'articolo?

L'elettore, che è la vera monade di questo organismo amministrativo e politico, che si compie nei più alti gradi de' diversi ordini rappresentativi, posto in quel primo centro di associazione che è il comune, se crede di esercitare un'azione nell'interesse del comune, potrà farlo a suo rischio e pericolo, purchè ottenga l'autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa.

E notate, o signori, che il legittimo rappresentante del comune anch'esso ha bisogno dell'autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa, ma per le sole azioni immobiliari, mentre l'elettore che è considerato a ragione in condizione inferiore, ha bisogno di quella autorizzazione per tutte le azioni, immobiliari o mobiliari che siano.

In quella discussione appoggiando io l'articolo feci soltanto una osservazione.

Avrei voluto che esplicitamente si fosse detto che quell'autorizzazione potesse essere revocata nel corso del giudizio, al seguito dello sviluppo delle opposte difese, e del risultato delle prove, con che sarebbe stata tolta all'elettore la facoltà di proseguire il giudizio.

Mi si rispose che ciò non era necessario dirlo, essendo implicito nella legge, ed io mi acquietai trovando giusta la interpretazione data.

Ma dopo che fu votato l'articolo, io assistetti a discussioni di persone autorevoli, le quali sostenevano che, data una volta l'autorizzazione, incominciato il giudizio, non era più lecito di trattenerne l'elettore che aveva promosso la

istanza a suo rischio e pericolo col diritto di ottenerne la risoluzione finale.

Io mi fermai nella mia memoria questo incidente per potermene servire all'occorrenza in contingenze future.

In sostanza, siamo d'accordo sul principio che informa l'art. 114 della nostra legge comunale e provinciale.

Quando vi è l'autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa, la quale tutela gli interessi del comune, si tratta di una istituzione già attuata senza danno nel Belgio dal 1836, in Francia dal 1837, accolta recentemente anche da noi; possiamo mantenerla, e vedere anche se si possa estendere un poco quest'azione popolare come mezzo di tutela nell'interesse delle opere pie.

Che aveva fatto il Governo con il suo progetto?

Aveva trasportato qui l'articolo della legge comunale e provinciale, sostituendo al titolo *elettore* l'altro di *cittadino*, ma sempre con l'autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa.

Ma il relatore di questo progetto di legge alla Camera era il valente avvocato e professore, che per queste istituzioni si era già appassionato da tanto tempo, che ne ha fatto l'oggetto di molti studi, e si propose non solo di allargarla in occasione di questa legge sulle opere pie, ma quasi di trasformarla liberandola dal freno di un'approvazione preventiva.

Io ricordo, o signori, che parecchi anni indietro questo illustre avvocato e professore si rivolgeva a me, e diceva: Ma facciamo qualche cosa per questa azione popolare, facciamola rivivere, pure adattandola ai nuovi tempi; cooperate con me per conseguire uno scopo di evidente utilità.

Io gli feci quest'obiezione a nome del buon senso pratico:

La sentenza che sarà emanata sulla domanda di quel tale cittadino formerà o no cosa giudicata contro l'ente morale nel cui interesse fu promossa l'istanza? Farà giudicato? Ed allora, senza parlare delle possibili connivenze, la temerità, la leggerezza di quel cittadino potrà recare all'ente morale, di cui volle farsi prematuramente improvvido tutore, un pregiudizio irrevocabile, provocando una sentenza di condanna, per cui l'azione resterà sepolta definiti-

vamente. La sentenza non fa giudicato contro l'ente? Ed allora gli individui che avranno una controversia qualunque con questi enti morali, saranno sottoposti a vedere rinnovato su quel punto il giudizio tante volte per quanti saranno i cittadini che successivamente avranno la volontà di risuscitare le stesse questioni.

Occupatevi, io dissi, di questa difficoltà, e disciplinate l'azione popolare in modo da poter evitare quelle obiezioni. E bisogna dire il vero, che egli si è preoccupato delle opposte difficoltà, ed ha cercato di risolverle, ed è contro il modo della risoluzione che si rivolgono le mie nuove obiezioni.

Vediamo che cosa si è fatto col progetto di legge, quale fu proposto dalla Commissione della Camera dei deputati, e quale fu votato dalla Camera stessa.

Come i signori senatori ben sanno, l'azione che può intentare il cittadino a nome dell'ente morale può essere duplice; vi è la correttiva, come diciamo, contro gli amministratori dell'ente morale per alcune responsabilità; e vi è la procuratoria o suppletiva, in luogo e vece della rappresentanza legale dell'ente per rivendicarne i diritti contro i terzi.

In quanto alla seconda parte dell'articolo, che riguarda l'azione correttiva, riconosco di buon grado, che le avvertenze fatte produssero il loro frutto, e l'articolo è stato redatto in modo che me ne dichiaro completamente soddisfatto. Con la lettera c dell'art. 79 l'azione popolare non è ammessa contro i rappresentati ed amministratori degli istituti di beneficenza per farne valere i diritti che unicamente nei seguenti oggetti:

« 1° Per far dichiarare la nullità della nomina e la decadenza dell'ufficio nei casi previsti dalla legge, indipendentemente da ogni « addebito di fatti dannosi ».

E questo è già nel nostro diritto pubblico, non è veramente un'eccezione, ma un ampliamento del diritto comune.

Imperocchè la capacità elettorale, la formazione delle liste elettorali è materia propria di azione popolare, che sarebbe ammessa ora nell'interesse delle istituzioni pubbliche di beneficenza, con più larghezza, confereudola anche al cittadino non elettore.

« 2° Per far liquidare le obbligazioni in cui essi (amministratori) fossero incorsi, e per con-

seguirne l'adempimento; purchè tali obbligazioni sieno state, almeno in genere, precedentemente dichiarate per sentenza, o in alcuno dei provvedimenti di cui agli articoli 18 e 49 ».

Quando si tratta non di provocare in giudizio una dichiarazione di responsabilità, che sarebbe attribuzione di troppa importanza, e non senza pericoli se fosse a disposizione di un privato cittadino, ma si tratti unicamente di obbligazioni già accertate in genere con sentenza, od altro legale provvedimento, l'istanza per liquidazione dell'obbligo, o per deduzione di conseguenze da premesse già fermate, può bene accordarsi senza apprensione.

« 3° Per la costituzione di parte civile in « giudizio penale, e per il conseguimento delle « indennità di ragione ».

Ma, se nel giudizio penale c'è l'azione del pubblico ministero che garantisce, qual cosa più naturale, che contro l'amministratore soggetto al giudizio penale possa il cittadino costituirsi parte civile per l'emenda de' danni nell'interesse dell'opera pia?

Dunque l'azione correttiva è disciplinata in modo, col tenerla limitata in giusti confini, che apparisce utile, opportuna e senza pericolo di sorta.

I miei dubbi dove sono?

Sono nella lettera *a*, in cui si ammette l'azione procuratoria o suppletiva, con la procedura segnata negli articoli seguenti.

Si dice che il cittadino può agire insieme coi rappresentanti l'istituzione, il che vale associarsi ad essi per concorrere al trionfo della causa comune, e ciò non può presentare alcuna difficoltà.

Ma si soggiunge che il cittadino può agire « in loro luogo e vece, per far valere contro terzi i diritti spettanti all'istituzione o alla classe ».

Allora il cittadino si sostituisce al legale rappresentante dell'ente, e nell'inazione, o anche nel dissenso di quello, avrebbe facoltà di far valere in giudizio contro i terzi i pretesi dritti dell'ente.

Per far questo quali sono le cautele prescritte nel progetto di legge?

Deve il cittadino ricorrere prima al prefetto, ed attendere 30 giorni i provvedimenti che potessero essere dati in via amministrativa.

Deve poi depositare una somma di L. 100,

che l'autorità giudiziaria può aumentare fino a L. 500.

Vediamo ora le conseguenze dell'intentato giudizio anche prima della sua decisione, e poi i pericoli derivanti dalla possibilità di un esito sfavorevole.

La prima difficoltà che si faceva al relatore della Camera era questa: dunque col solo deposito di 100 lire può questo cittadino, mediante la sua istanza, rendere ineleggibile a membro della congregazione di carità il convenuto, e quindi con altrettanti depositi rendere ineleggibili tutti coloro che gli piaccia d'investire con le sue azioni, creando la vertenza di una lite tra l'ente e il convenuto?

Dunque con tanti gruppetti di 100 lire potrà escludere dal far parte della congregazione di carità tutti i suoi avversari?

La Camera e il suo relatore credettero di no. Nell'art. 11, lettera *d*, votato l'altro giorno, si era voluto dire in sostanza: È reso ineleggibile colui contro cui pende lite promossa dal rappresentante legale dell'istituzione pubblica di beneficenza, non da un cittadino qualunque per esercizio dell'azione popolare.

Il senatore Calenda propose la soppressione dell'inciso che restringeva il senso di *lite vertente*; ed io avevo proposto la sospensiva, per riserbare la decisione dopo votati gli articoli sull'azione popolare.

Esclusa la sospensiva, votai anch'io la soppressione, ma per tenerne memoria nel determinare poi le condizioni di quell'azione popolare, il cui primo effetto immediato sarebbe quello di rendere ineleggibile a membro della congregazione di carità l'altro cittadino contro cui fosse diretta.

Andiamo innanzi.

Promossa l'azione, il prefetto e il rappresentante legale dell'istituzione devono intervenire. Intervenire ma a far che? A invigilare che non si commetta frode, che non ci sia negligenza, omissione delle difese note a quei rappresentanti legittimi, ma essi non hanno podestà di arrestare il giudizio.

E se il giudizio è stato introdotto con temerità, e se le prove esibite si chiariscono insufficienti, perchè l'istanza fu prodotta immaturamente, come si eviterà il rigetto della domanda, e quindi il giudicato irrevocabile anche a danno dell'ente?

Ebbene, diceva l'art. 79 del progetto quale fu votato dalla Camera, il prefetto che è in giudizio, vedendo questo pericolo entra in mezzo e può chiedere all'autorità giudiziaria che pronunzi non una sentenza definitiva, ma una sentenza allo stato degli atti. Se l'autorità giudiziaria assente, gli atti si depositano negli archivi, il convenuto starà ad aspettare senza veder definita la lite, e il giudizio non potrà poi essere richiamato se non che ad istanza del rappresentante legale dell'ente.

Questo, secondo gli egregi colleghi che compongono l'Ufficio centrale, è apparso come anomalia inaccettabile, ed hanno proposto la soppressione di quest'art. 79 che sarebbe 81 nel testo senatorio.

Dunque da un lato il giudizio promosso per esercizio dell'azione popolare suppletiva rende issofatto il convenuto ineleggibile a membro della congregazione di carità, e dall'altro lato resta il pericolo, senza rimedio, che un'azione prematura, temeraria, nel preteso interesse dell'ente morale, ne comprometta i dritti irrimediabilmente.

Ma entriamo più addentro nel nodo della questione.

Secondo l'articolo della legge comunale chi agisce?

È l'elettore che ho detto essere la monade elementare dell'organismo amministrativo.

Secondo la legge attuale è un qualunque cittadino che potrebbe essere anche di quelli dichiarati per legge indegni dell'elettorato.

Dunque l'attore nel caso attuale è in condizione inferiore a quella dell'attore della legge comunale e provinciale.

Vediamo d'altra parte che il Consiglio comunale può promuovere giudizi da sè, senza autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa, quando si tratta di azione mobiliare, ma anche per questa la congregazione di carità ha bisogno di autorizzazione al giudizio. Parrebbe quindi che in questo caso si dovessero richiedere maggiori garanzie a quel cittadino qualunque per l'esercizio dell'azione popolare nell'interesse di istituzioni pubbliche di beneficenza, tutelate dalla legge con cura maggiore.

Al contrario, la legge permette a questo cittadino di poter molestare gli altri cittadini, e compromettere gli interessi dell'ente morale, a

cui porge l'opera sua, senza alcuna autorizzazione preventiva, che assicuri e l'opera pia e i privati cittadini, ma col solo deposito di 100 lire, che anche elevate a 500 lire, non rappresenteranno che la minima parte delle spese giudiziarie da rinfrancare in caso di succombenza.

Quando si è parlato l'altro giorno della congregazione di carità, io non dissi già che fosse un'organizzazione da rigettarsi, l'ho accettata come base della rappresentanza delle istituzioni pubbliche di beneficenza, e solo domandavo una qualche garanzia, specialmente come espressione della volontà dei fondatori nei patrimoni tenuti separati, nei bilanci speciali delle opere pie concentrate. Sembrò quasi un'offesa alla fiducia meritata da quell'organo amministrativo della beneficenza pubblica; ed ora si vuole che, mentre la congregazione di carità per agire contro i terzi nell'interesse dell'ente che rappresenta, ha bisogno in tutti i casi dell'autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa, un semplice cittadino, uno che forse sarà di quelli dichiarati dalla legge indegni dell'elettorato, possa agire *a libito*, contro i terzi, anche col dissenso della congregazione di carità, solo che faccia il deposito di una somma insignificante.

Questa garanzia del deposito mi ha richiamato alla memoria il fatto di quel patrizio romano, che per mettere in deriso la legge che puniva alcune offese con sola multa, portava dietro un servo con un sacchetto di denaro e dopo avere percosso i passanti di qua e di là pagava la multa che sarebbe stata il risultato della condanna.

Invece delle percosse avremmo qui l'effetto della creata ineleggibilità de' propri avversari, conseguita a così poco prezzo.

Il mio convincimento personale schietto e netto sarebbe di cancellare quella parte della lettera *a* che accorda l'azione al cittadino non solo per associarsi al rappresentante legale dell'ente, ma anche *in loro luogo e vece*; però convengo che si porterebbe troppa alterazione nel sistema già accolto per caso analogo nella legge comunale e provinciale. Credo però di aver diritto a chiedere un'analoga garanzia preventiva.

Nella legge comunale e provinciale, dove l'istanza è promossa da un elettore, l'autorizzazione vien data dalla Giunta provinciale amministrativa. Qui dove è attore un cittadino,

ma senza alcuna relazione a capacità amministrativa, sostituiamo, ho detto, qualche altro organo; ed ho proposto la Commissione del gratuito patrocinio.

Tutti sanno che cosa sia questa Commissione.

È quella Commissione che per tutti i poveri che debbano piarire in giudizio, e che abbiano fornito le prove di loro indigenza, giudichi se la causa presenti probabilità di esito favorevole, per accordare in tal caso al povero il beneficio del patrocinio gratuito.

E va notato, o signori, il modo della composizione di questa Commissione in cui, oltre a due magistrati, entra anche un avvocato; è forse una delle poche volte in cui veggio l'avvocato, per cose attinenti a funzioni pubbliche, comparire pel titolo della sua qualità.

Consultate le statistiche, i discorsi dei procuratori del Re, dei procuratori generali, ed essi vi diranno con quanta operosità, con quanta cura, con quanto affetto queste Commissioni studiano le questioni de' giudizi dei poveri. E nel caso attuale non dovrebbero far altro che emettere quel giudizio (che è materia delle loro attribuzioni ordinarie) sulla probabilità dell'esito dell'azione popolare che si vorrebbe promuovere, onde escludere le premature o temerarie, o anche assolutamente infondate.

In tal modo avremmo una garanzia grandemente analoga a quella richiesta della legge comunale e provinciale, e presa fuori degli ordini amministrativi. Oltre a ciò ho detto di sopra che io conservo nell'art. 79 tutto quello che attiene all'azione correttiva; e che rendo inutile quell'altra garanzia anomala voluta dalla Camera nell'articolo che diventerebbe 81, ma che l'Ufficio centrale respinge. Si avrebbe infine una doppia sicurezza pe' cittadini e per l'ente morale contro la possibilità di giudizi molesti a quelli, pericolosi per questo.

Quindi riassumendo brevemente io dico così: per me personalmente io comincierei dall'escludere quel comma *a* dall'art. 79, ma su questo non insisto.

Insisterò bensì sull'emendamento aggiuntivo all'art. 80, chiedendo per l'azione popolare procuratorio nomine o suppletiva la garanzia preventiva dell'autorizzazione della Commissione del gratuito patrocinio. Ma se l'emendamento non fosse accolto, appoggerei la proposta Ca-

lenda, per la riproduzione dell'art. 79 del progetto ministeriale, come minor male che non sia quello dell'abbandono di qualsiasi garanzia preventiva o successiva.

Accetterei un'altra forma di garanzia, accetterei un altro modo da sostituire al rimedio dell'articolo invocato dal collega Calenda, tutto, meno la libertà di un'azione garantita unicamente dal deposito di somma esigua; libertà, che riuscirebbe ingiustamente molesta ai cittadini convenuti, e pericolosa per l'ente di cui si vorrebbero tutelate le ragioni con mezzo improvvido, lasciato senza freno al libito privato.

Senatore CALENDÀ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Calenda.

Senatore CALENDÀ. Sempre con peritanza, ma con peritanza maggiore del consueto, prendo oggi la parola, perciocchè il mio discorso parrebbe andare contro una decisione dell'Ufficio centrale; il quale, e per l'autorità degli uomini che il compongono, e per le benemerienze acquistate nella discussione di questa legge, ha bene il diritto di veder accolte con reverenza ed affetto le sue proposte.

Ma pure, più che a contraddire, il mio emendamento mira a far sì che l'Ufficio centrale ed il ministro prendano in esame le obbiezioni che si fanno a cotesto articolo modificato del progetto; e se non è possibile far rivivere quel che si è voluto abbattere, vederlo sostituito da un qualche rimedio che elimini i pericoli, i quali il collega Auriti ed io - pur senza nessuna precedente intesa - sentiamo annidarsi nell'azione popolare così come fu organata dall'Ufficio centrale.

Questi del progetto della Camera accoglie tutte le parti sostanziali, ma sopprime un provvedimento scritto nell'articolo 79 che io propongo sia riprodotto.

Già il collega Auriti ha fatta la genesi di questa azione popolare; ne ha espliciti i caratteri; ed ha pure dimostrato quali pericoli si annidino nello esperimento di questo nuovo diritto, che si viene attribuendo ai cittadini.

L'Ufficio centrale invece mostra di non temere pericoli, mostra, a parole, di aver una fiducia che non ha poi a fatti; e la quale in realtà non può esistere perciocchè il semplice dar moto ad un'azione popolare depone di uno

stato patologico anormale nell'amministrazione pubblica.

Quando un cittadino è costretto a sostituire la sua all'azione dei corpi i quali sono i legittimi rappresentanti degli enti di beneficenza, è ben chiaro che o negligenza deve essere in costoro, o connivenza con quelli che della beneficenza manomettono i diritti; se pure non sia in costesti rappresentanti eccesso di prudenza per la conservazione dei diritti medesimi, ed una connivenza invece dolosa con chi li manomette da parte del cittadino che si fa in mal punto per l'ente morale, ad introdurre l'esperimento di una azione, la quale debba necessariamente naufragare innanzi al magistrato.

Guardiamo le cose quali esse veramente sono. Allorchè si crede esistere un dritto non fatto, da chi ne ha il dovere, valere nei modi di legge, ed un cittadino si sostituisce al corpo morale, alla congrega di carità, e cita innanzi ai magistrati colui che questo diritto manomette; oh credete forse che facciano buon sangue gli amministratori costretti a prendere parte ad un giudizio da essi non voluto, e a sussidiare l'opera di cotesto cittadino; e non vorranno piuttosto mettere incagli ad un'azione, il cui accoglimento sarà la loro condanna morale?

E non vogliamo noi dare alcun presidio contro questo pericolo e contro l'altro pericolo ancora che un'Amministrazione prudente, conscia della esistenza del diritto, ma scarsa a documenti, e che a rivendicarlo aspetti tempo e modo, si veda costretta a venire disarmata al giudizio, quando il promotore dell'azione popolare forse sarà d'accordo coll'apparente avversario a fare, coll'intempestivo giudizio, scempio del diritto dell'istituto di beneficenza?

Or bene, di questi pericoli i legislatori si sono preoccupati; ve ne siete preoccupati proprio voi a proposito dell'azione popolare nella legge comunale e provinciale; se ne è preoccupata la Camera a proposito dell'azione medesima in questa legge sulla beneficenza, ma con diverso metodo.

Quali sono stati i rimedi? Il rimedio massimo scritto nella legge comunale e provinciale, non già nelle multe e nel litigare a proprie spese, ma fu nella necessità della preventiva autorizzazione al cittadino, che voglia giovare dell'azione popolare, da parte della Giunta provin-

ciale amministrativa, naturale tutrice dei comuni e della pubblica beneficenza.

E in questa autorità tutoria io non so come non si possa oggi aver fede se la si ebbe allora per l'azione popolare e come si cominci a diffidare di un istituto non appena creato, non potuto ancora sperimentare, sino al punto di scrivere nella relazione, che forse l'azione popolare andrebbe a colpire, in modo diretto o indiretto, l'autorità tutoria, da cui dovrebbe impetrarsi l'autorizzazione a promuoverla.

Per la legge comunale dunque la grande garanzia contro i possibili danni dell'azione popolare è in questa preventiva autorizzazione della Giunta provinciale; e se io dovessi dire aperto il sentir mio, e non mi vincessero il sentimento di quella deferenza che massima professo per l'Ufficio centrale e per la Camera che hanno messo da canto questa sorta di garanzia io direi: ma signori senatori, la logica ha le sue esigenze; e voi non potete senza presentarne ragioni, senza averne fatto esperimento, respingere cotesta garanzia, dappoichè con quale criterio mutereste, appena entrata a far parte di nostra legislazione, l'organismo dell'azione popolare quale si vede scritto nella legge comunale e provinciale?

O forse che gl'interessi della beneficenza, che tutt'al più riguarderanno una classe di persone, la gente povera, vanno meglio tutelati di quelli che interessano la universalità dei cittadini?

Se per un'azione che riflette un diritto spettante a tutti i cittadini di un comune voi avete detto: non si va innanzi con cotest'azione, se non vi è il beneplacito della Giunta provinciale amministrativa; perchè volete che per gl'interessi della beneficenza - parte piccola e semplicemente sussidiaria della pubblica amministrazione - cotest'azione popolare debba essere aperta a tutti, anche ad uno non elettore, anche ad un cittadino forse indegno di esercitarla, a cui si dà l'ampia potestà di costringere ad intervenire al giudizio, senza possibilità di sottrarsi, la congregazione di carità, o il consiglio rappresentante legittimo dello istituto di beneficenza, e senza che possano dir le ragioni che a non promuovere l'azione consiglino?

Dunque, a me pare che non essendosi neppure presentato ancora, in un anno e mezzo che la legge è in vigore, un caso solo di azione

popolare, sia da aspettare i frutti della esperienza prima di mutarne l'organismo in un punto assai delicato, quasi colpendo d'indegnità l'autorità preposta alla tutela de' comuni e degli istituti di beneficenza.

La logica s'impone: logico era il progetto del Ministero, quando trasportando nella materia della beneficenza pubblica l'istituzione dell'azione popolare, ve la trasportava così come era scritta nella legge comunale e provinciale. Si è invece difidato della Giunta provinciale amministrativa, ma non a ragione; avvegnachè essa non amministri, ma tuteli, e negligente, e tanto meno connivente, non potrà mai reputarsi *a priori* per diritti riflettenti la pubblica beneficenza; e i quali non ha facoltà essa, nè iniziativa da far rivendicare con giudizio. Ma checchè di ciò sia, la Camera elettiva ha mutato forma delle garanzie: all'autorizzazione preventiva della Giunta ha sostituito l'intervento in giudizio, oltre che del rappresentante legittimo dell'ente di beneficenza, del prefetto, che a nome dello Stato esercita su tutti gl'istituti di beneficenza l'alta vigilanza; ed al prefetto, che per inopportunità del giudizio o per altre ragioni il diritto che si vuole rivendicare ad opera del singolo cittadino sembri messo in pericolo, consente la facoltà di domandare al magistrato che allo stato degli atti si respinga l'azione del singolo, e restino salvi i possibili diritti dell'ente, da farli valere in seguito solo con azione introdotta da chi l'ente legalmente rappresenti.

All'Ufficio centrale è sembrato che questo sospendere il giudizio, pur facendo salvo il diritto dell'ente, fosse un qualche cosa che va contro al diritto comune, che va contro quello che è l'ordine dei giudizi, nei quali, una volta introdotti, occorre che si formi la cosa giudicata. Aggiunge ancora che cotesti pericoli non è certo che ci sieno e che a scongiurarli, e a far salvi i diritti della beneficenza, i magistrati troveranno i mezzi nelle leggi di procedura.

Signori senatori! Io credo che noi ci facciamo troppo preoccupare dall'assoluto dei principi quando a questi principi medesimi, per la necessità delle cose, siamo costretti a fare gli strappi più violenti; noi ci preoccupiamo, sarei per dire, di una parte ultima del procedimento, e non della parte sostanziale di esso, alla quale l'azione popolare apporta una singolare mutazione.

Dove è scritto che si possa litigare da chi non ha il diritto; da chi non è proprietario della cosa, o del diritto che vuole sperimentare in giudizio?

La ragione comune dice che l'azione compete a chi ha un diritto da far valere, e il diritto di un istituto di beneficenza riposa nella congrega di carità, o in chi legalmente l'istituto rappresenta. E noi diciamo invece che si possa introdurre l'azione da colui che non rappresenta esso proprio questo diritto.

La legge dice che è l'attore il domino della lite, e mentre noi abbiamo un attore in giudizio costringiamo il corpo morale, che sarebbe colui il cui negozio è gerito, a stare in giudizio insieme col suo gestore di negozio; vogliamo ad un tempo in giudizio, come a dire, la parte e il suo mandatario.

Ma v'ha di più. Voi vi preoccupate così di questa forma di giudizi che introducete per la prima volta in tribunale un commissario regio, il prefetto; mentre che io sappia, i commissari regi finora non assistevano che alle sedute de' corpi deliberanti, amministrativi o politici.

E perchè mai volete la presenza in giudizio di cotesto regio commissario, se non abbia almeno modo d'impedire che si danneggi irrimediabilmente il diritto dell'ente morale, su cui deve portare l'occhio suo vigile?

Vedete ad ogni modo quanta anormalità di procedura voi siete obbligati a sanzionare perchè quest'azione popolare possa attecchire! E vi farete trattenere dal pensiero di andare contro all'ordine de' giudizi, consentendo al prefetto, come votava la Camera elettiva, non già d'imporre al magistrato, ma di invitarlo ad esaminare quando intempestività di azione, negligenza o dolo mostrino evidente il pericolo dell'istituto di beneficenza, di troncargli il giudizio allo stato degli atti, rimanendo salvo il diritto dell'istituto?

Ma, signori senatori, più cautele noi mettiamo e più renderemo difficili i casi che quest'azione popolare si esperimenti. Noi dobbiamo desiderare che raro se ne presenti il bisogno, perciocchè allora sarà segno che tutti si faccia il debito suo, e che le amministrazioni siano diligenti e non siano conniventi con coloro che manomettono il diritto degli enti da esse rappresentati. E quando i possibili concerti si veda che

non possono approdare, giusto per questa tale facoltà che si concede al prefetto e per la possibilità che il magistrato le faccia buon viso, sarà più difficile che azioni cosiffatte si promuovano non con il proposito di giovare alla pubblica beneficenza, ma con quello di rovinarla sotto le parvenze di curarne l'incremento.

Nè poi sembra a me tanto contro al diritto procedurale questo allo stato degli atti far cessare l'azione; perocchè vediamo tuttodi i magistrati prosciogliere dall'osservanza del giudizio quando l'azione è stata intempestivamente introdotta, per vizio di forma o altra pregiudiziale ragione; e nel caso della perenzione d'istanza cessare il giudizio, ma non perdersi il diritto all'azione; e così nella rinuncia alla lite, per cui cessa il giudizio ma non è perduto il diritto. Io nella proposta della Camera non vedo una deroga assoluta alle norme proprie del diritto procedurale; nè in essa vedo una semplice sospensione, ma sì la cessazione del giudizio istituito dal singolo cittadino salvo il diritto dell'ente morale a riproporre per suo conto l'azione medesima quando il creda conveniente; e ritengo il cittadino, promotore per colpa o dolo dell'intempestiva azione, passibile del pagamento delle spese del giudizio e pur della multa se ne sarà il caso.

Egli è dunque per chiamare l'attenzione dell'Ufficio centrale e del Governo su questa importante materia che avevo proposto di riprodurre l'articolo soppresso.

Non temo i pericoli che teme l'Ufficio centrale; non temo che il prefetto diventi arbitro del giudizio, perchè egli non ha che la facoltà di domandare, e spetta al magistrato, secondo i casi vari, accogliere o respingere la domanda, che si tronchi il giudizio allo stato degli atti.

Se non volete dare altre garanzie, con quale vantaggio questa azione popolare introdurremo a favore degli istituti di beneficenza, spogliandola della sola efficace rimasta nel progetto venutoci dall'altro ramo del Parlamento?

Io bramo che quest'azione popolare entri nelle nostre abitudini; e perciò mi preoccupo dei possibili danni se non la si circonda di quelle cure delle quali la Camera elettiva, quasi madre amorosa verso questa creatura di cui la paternità poco s'intende, ha inteso circondarla.

Togliamo pure queste garanzie, se così vuoi, ma sostituiamole con altre; quali debbano es-

sere vegga l'Ufficio centrale: per me propenderei per l'autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa, se questa del progetto non vuoi, e quella dell'onore. Auriti sembri meno idonea.

Ad ogni modo, sarà il minor male fare ancora una piccola deroga al diritto procedurale, se tante e più gravi ne facciamo al diritto stesso per dar vita a cotesto istituto dell'azione popolare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Dirò pochissime parole. Il Senato rammenta che la maggioranza dell'Ufficio centrale, la quale riferiva sulla legge comunale e provinciale, avvisavasi per la eliminazione dell'istituto dell'azione popolare.

Fu la minoranza, alla quale io ebbi l'onore d'appartenere, che lo propose e sostenne. Il Governo, come anche oggi ha confermato, accennò al suo divisamento di non avere entusiasmo per l'istituto; non si oppose però a che questo fosse introdotto nell'amministrazione comunale e provinciale; il Senato lo accettò; e, sebbene con eccessive limitazioni, divenne legge. Di questo medesimo istituto ora si discorre a proposito della legge sulle opere pie.

Gli onorevoli colleghi Auriti e Calenda rappresentano l'Ufficio centrale come quello che volesse ora andare molto più innanzi, rispetto al punto tracciato dalla Camera dei deputati.

Qui occorre uno schiarimento. Distinguiamo ciò che fu proposto dinanzi alla Camera dei deputati, da ciò che voleva la Commissione della Camera dei deputati, da ciò che la Camera dei deputati votò, e che viene ora in esame, con le modificazioni che vi apporta l'Ufficio centrale dinanzi al Senato.

Ciò che votò la Camera dei deputati a me pare non comprenda d'importante in più di ciò che propone l'Ufficio centrale, che il penultimo capoverso dell'art. 80, cioè che « l'ammissione al gratuito patrocinio non dispensa dal deposito ».

E per mostrare che io non sono tenero ad ogni costo, oltrechè dell'istituto, di tutti i particolari che potrebbero parere esagerati, dichiaro che non faccio questione dell'eliminazione o del mantenimento di quel capoverso.

Se la vegga l'Ufficio centrale col Governo; se la intendano essi col Senato. Ove restasse quel capoverso, io ritengo che la cosa, nel senso desiderato dagli onorevoli Auriti e Calenda, migliorerebbe sì, ma di poco. Riconosco che si manterrebbe una piccolissima garanzia, la quale può giovare ad evitare le molestie evidentemente ingiuste. Ma quanto al resto, io accetto incondizionatamente la proposta dell'Ufficio centrale.

Il concetto dell'onor. senatore Auriti di esigere per l'ammissibilità dell'azione del cittadino, l'autorizzazione della Commissione pel gratuito patrocinio, e l'altro concetto di accordare a quella Commissione la potestà di revocare l'autorizzazione data, contraddicono all'istituto che si vuol ammettere.

Nè posso accostarmi al pensiero dell'onor. senatore Calenda di far entrare il prefetto nel giudizio pendente a seguito di azione popolare, attribuendogli potere di « richiedere (come dice l'art. 79 votato dalla Camera dei deputati) che l'autorità giudiziaria pronunci allo stato degli atti ». Ostacoli e ingerenze somiglianti, se necessari, dovrebbero far concludere piuttosto alla reiezione dell'istituto, anzichè alla sua accoglienza.

E di vero, o si vuole accordare l'azione popolare (io sono del parere affermativo); ed è bene che essa sia, quanto più si può, libera, pur rannodandovi la più completa responsabilità; occorre cioè che l'istituto sia posto proprio nel campo giuridico, così rispetto al cittadino che inizia l'azione, alla parte che deve intervenire in giudizio per salvaguardare l'interesse dell'istituto, alla parte che possa essere chiamata a rispondere delle manomissioni della cosa pubblica, come rispetto al magistrato nella cui azione non deve essere mai alcuna ingerenza, e a quale si deve lasciare la piena libertà garantitagli dalla legge.

O non si vuole l'istituto; ed allora, lungi dal volerlo storpiato e puntellato, sarebbe meglio di negarlo affatto. Se virtù ha cotesto istituto, essa è, com'ebbi occasione di rilevare nella discussione della legge comunale e provinciale, essenzialmente, se non esclusivamente, preventiva.

La prospettiva dell'azione popolare esperibile da qualsiasi cittadino, si deve moralmente imporre non solo ai gestori, non soltanto agli enti

locali, cioè ai Consigli comunali che nominano i gestori, ossia le congregazioni di carità, ma si deve imporre anche all'autorità politica ed amministrativa, insomma a tutto il sistema di vigilanza e d'intervento nelle cose della pubblica beneficenza.

Ma, si osserva, noi abbiamo altre guarentigie: non bisogna andare ai principi astratti, assoluti, di carattere meramente teoretico.

E domando io ai pratici: è vero o non è vero che, sotto gli occhi di gestori, di comuni, di provincie e di rappresentanti del Governo, si compiono tuttodì le più enormi spoliazioni alla cosa pubblica, le quali ricevono sanzione da possessi o anche da prescrizioni?

Perchè, pur esistendo la legge scritta, le garanzie, perfino le responsabilità di legge in coloro che la devono eseguire o devono invigilarne l'esecuzione, le ragioni non si mettono in rilievo, le reintegre non si compiono, nemmeno si domandano anzi?

Come c'entra l'autorizzazione preventiva della Commissione del gratuito patrocinio? Come può ad essa lasciarsi il potere, dopo data, di revocare l'autorizzazione?

Vuolsi almeno che s'intrometta il prefetto, perchè si arresti il giudizio iniziato.

Ma quei fattori medesimi, che sono quelli che violano la legge, se non altro col non osservarla, e che hanno volontà o interesse a mantenerne impunemente l'inosservanza o la violazione, cotesti fattori medesimi non si scavarrebbero addosso alle autorità che sono preposte ad autorizzare il giudizio o ad arrestarlo? E faremo noi buon servizio alla pubblica autorità, alla Commissione del gratuito patrocinio, al prefetto, mettendoli alle prese di cotesti sentimenti od interessi?

L'azione popolare intende a infliggere un biasimo ai gestori ed a tutti coloro che sono chiamati a nominarli, ad invigilarli. Ma quando il proposito di biasimo così fatto si manifesta, è bene, per la dignità anche di coloro ai quali ingiustamente lo si potesse voler infliggere, è bene che si vada fino in fondo. Se è calunnia, non è giusto che il giudizio termini in sede civile; se è un errore, esso sarà corretto; ma se è giustizia, essa sarà fatta.

Per queste considerazioni io appoggerei gli articoli di legge quali si propongono dall'Ufficio centrale, non lontano dal consentire che si man-

tenga la guarentigia del deposito delle cento lire, anche per l'ipotesi che sia stato accordato il gratuito patrocinio.

Senatore CALENDÀ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CALENDÀ. Parlo per una semplice dichiarazione.

Mi pare che le osservazioni del preopinante possano essere dirette a tutti fuori che a me poichè se vi è stato qualcuno, il quale favorisca l'azione popolare, quello sono proprio io.

Tanto poco contrasto a cotesta azione, che se non vi deve essere alcuna autorizzazione precedente, raccomandavo di trovar modo che non sia pregiudicato il diritto dell'ente costretto a litigare senza esservi preparato, e che il prefetto possa implorare — non imporre — dal magistrato che se deve essere respinta l'azione per la intempestività sua lo sia allo stato degli atti: e questo, dico, a maggior tutela della pubblica beneficenza non certo per osteggiare l'azione popolare.

Senatore AURITI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Auriti.

Senatore AURITI. Ho detto che avevo proposto due emendamenti, uno più lato, l'altro più limitato, per riservarmi le risoluzioni definitive in seguito alla discussione. E non volendo parlare più volte, se l'Ufficio centrale volesse esprimere il suo parere, io verrei subito ad una conclusione.

Senatore COSTÀ, *relatore*. L'Ufficio centrale mantiene tutte le sue proposte.

Senatore AURITI. Riepilogo brevemente le mie proposte. Non insisto sulla soppressione di quell'inciso dell'art. 79, perchè con ciò si escluderebbe in tutti i casi l'azione procuratoria o suppletiva. Mantengo bensì l'emendamento aggiuntivo sull'art. 80; ma poichè di quest'art. 80 ho già parlato, risponderò brevemente ai due oratori che mi hanno seguito.

Sono d'accordo col senatore Calenda nel riconoscere i pericoli di quest'azione esercitata senza cautele opportune. Io non chieggo che una cautela analoga a quella dell'articolo già votato nella legge comunale e provinciale, e di cui il senatore Majorana-Calatabiano si dimostrò allora contento, senza che lo spaventasse la condizione di una autorizzazione preventiva.

Tra me e il Calenda, che siamo concordi nel

vedere questo pericolo e nel desiderio di scongiurarlo, la differenza sta solo ne' modi.

Al Calenda io dico: tra i diversi mezzi per evitare i pericoli temuti qual è preferibile, quello anteriore all'esperimento dell'azione, o quello posteriore che viene dall'art. 79 del progetto ministeriale?

Io dico quello anteriore, perchè in primo luogo dobbiamo preoccuparci del diritto del cittadino, contro cui si promuove l'azione, e dell'effetto immediato che essa produrrebbe di renderlo inleggibile a membro della congregazione di carità.

Contro questo danno, che può essere ingiustissimo, non provvederebbe l'articolo che il collega Calenda vuol ristabilire.

D'altra parte il rimedio successivo, per effetto dell'intervento della domanda del prefetto, ha un carattere di anomalia pel modo dell'esecuzione e per l'effetto che ne deriva.

Il cittadino convenuto può ben dire: giacchè si è intentata contro di me un'azione, ho diritto di chiedere che il giudizio si esaurisca con una risoluzione definitiva, e che non resti paralizzato con una sospensione indefinita a mo' dannosa.

L'originario art. 79 lascia il cittadino convenuto colpito da principio dal danno della inleggibilità, e poi esposto al pericolo di una sospensione indefinita del giudizio, ovvero della possibilità che l'istanza risorga o si ravvivi per opera della legale rappresentanza dell'ente.

Posto adunque che la garanzia preventiva sia da preferire io soggiungo: mi accontenterei in caso di necessità, per ottenere un accordo, anche dell'autorizzazione data dalla Giunta provinciale amministrativa, ma ho esposte già le ragioni per cui ho invocato l'autorizzazione della Commissione pel gratuito patrocinio.

La Giunta provinciale amministrativa porta la sua autorità e la sua tutela sopra determinati atti di amministrazione; ma qui siamo in esperimento di un giudizio e ad istanza di un cittadino che non ha bisogno di invocare il titolo di alcuna capacità amministrativa.

Qual cosa più naturale e legittima che si cerchi il parere di una Commissione, composta di un avvocato e di due magistrati, per vedere se ci sia probabilità di vittoria onde escludere le istanze temerarie o mal fondate?

L'ingerenza di un'autorità giudiziaria mista,

per uno scopo analogo a quello che adempie ogni giorno la Commissione pel gratuito patrocinio, e non già per atti di amministrazione, non mi pare che sia una attribuzione incongrua, affidata ad un organo disadatto.

Il ricorso alla Giunta provinciale amministrativa sarebbe ancora, nell'orbita di quelle autorità contro le quali potrebbero essere rivolte le diffidenze e il carico della responsabilità dell'inazione anteriore.

L'autorità giudiziaria, posta fuori dell'amministrazione, è adatta più che altra ad esaminare quali sono le prove della istanza da intentare, o gli elementi per raccogliere quelle prove e le soluzioni probabili delle questioni di diritto, insomma le probabilità dell'esito favorevole o sfavorevole della lito che vorrebbe intentare.

Il pregiudizio poi sarebbe più grave a danno dell'ente morale, se, esclusa la garanzia preventiva dell'autorizzazione al giudizio, si respingesse anche il rimedio successivo che invoca il senatore Calenda.

E poichè il relatore dell'Ufficio centrale nella sua relazione ha detto che vi sarebbero altri mezzi forniti dal diritto comune per evitare il pericolo temuto, io prego di spiegare quali sarebbero, secondo lui, questi mezzi atti a tutelare l'ente morale quando, per poca diligenza dell'attore, per temerità dell'istanza, o per insufficienza di prove non raccolte a tempo opportuno, venisse a soccombere il promotore dell'azione popolare lasciato a sè stesso con la sola cautela di quel piccolo deposito.

Insomma, venendo di nuovo ad una conclusione concreta, dichiaro di ritirare il mio emendamento all'art. 79 mantenendo quello all'articolo 80, riservandomi di votare col senatore Calenda, se il mio emendamento fosse respinto.

PRESIDENTE. Mi sembra che, dal momento che la discussione si è svolta sugli articoli 79 e 80 e sull'articolo soppresso che è l'articolo 79 del progetto approvato dalla Camera, sarebbe meglio che anche l'onorevole relatore esprimesse il suo avviso su tutti gli emendamenti proposti a questi articoli.

Gli do quindi la parola per rispondere agli oratori che hanno parlato in merito sopra tutti questi articoli.

Senatore COSTA, *relatore*. Mi duole che l'ora tarda e il punto in cui ci troviamo nella di-

scussione di questo progetto mi consigli a restringere a pochissime parole la mia risposta agli onor. preopinanti. Non posso quindi entrare in una discussione dottrinale, e mi limito a spiegare i concetti che hanno ispirato la proposta dell'Ufficio centrale.

Noi non abbiamo voluto discutere l'istituzione dell'azione popolare; l'abbiamo accettata perchè ci veniva proposta come una garanzia; l'abbiamo accettata perchè era esplicazione logica di un principio già ammesso in un'altra legge, nella legge comunale e provinciale.

Noi dell'Ufficio centrale non siamo, dunque, dell'azione popolare nè amici, nè avversari; l'accettiamo, e l'accettiamo perchè se ne faccia esperimento. Ma l'accettiamo con queste due condizioni: che sia ammessa in tutta la sua schiettezza senza riserva e limitazioni; e che si svolga nel campo del diritto comune.

La prima delle condizioni oramai non è più contestata, se il nostro collega Auriti che aveva proposto di limitare l'azione popolare alla parte correttiva e di non estenderla alla suppletiva, ha, or ora, rinunciato a questo suo emendamento.

Dunque la prima delle condizioni che l'Ufficio centrale ha creduto di dover porre all'accettazione dell'azione popolare è ormai da tutti consentita.

Rimane l'altra.

Il punto di controversia è il seguente:

Si può ammettere che l'esercizio dell'azione popolare possa condurre ad una sentenza la quale formi stato di cosa giudicata anche di rimpetto all'istituto? Non possono derivare dei pericoli da questa concessione? Occorre di ovviare a questi pericoli? Con quali mezzi?

Ecco le domande che sono state testè proposte dagli onorevoli miei contraddittori.

Se deve prevalere il concetto che l'Ufficio centrale ha preso per punto di partenza delle sue deliberazioni, e cioè che l'esercizio dell'azione popolare debba svolgersi nel campo del diritto comune, è necessità indeclinabile rispondere al primo dubbio che la sentenza emanata nel giudizio promosso per azione popolare deve fare stato di cosa giudicata anche di fronte all'istituto nell'interesse del quale venne spiegata.

La vera questione da risolversi è questa soltanto, se il modo onde l'esercizio di quest'azione

è disciplinato, sia tale da permettere all'istituto e alle sue legittime rappresentanze di garantire i legittimi interessi dell'istituzione.

E la nostra risposta, dopo matura ponderazione della questione, ha dovuto essere affermativa.

Prima di tutto, l'azione popolare deve riferirsi ad un argomento che 30 giorni prima abbia formato oggetto di ricorso al prefetto.

Il prefetto quindi deve aver avuto 30 giorni per compiere, nell'ordine delle attribuzioni che, mercè il diritto di sorveglianza e mercè l'ingerenza che ha sulle istituzioni di beneficenza, tutti quegli atti che possono apparire necessari per provvedere amministrativamente intorno a ciò che si minaccia di chiedere giudiziariamente.

In secondo luogo si esige un deposito — sono 100 lire, e non è una gran cosa; — ma si comprende come non si possa sottoporre l'esercizio di un diritto, che io credo politico, a condizioni che lo rendano un privilegio per le classi abbienti. Le cento lire rappresentano per così dire la pena della temerarietà dell'atto, nel caso che questa temerarietà sia riconosciuta dal tribunale.

Terza condizione è che la lite sia contestata in contraddittorio della rappresentanza dell'ente, non solo, ma ben anche della rappresentanza del prefetto.

In questo modo, tutti coloro che hanno, non solo un interesse da rappresentare, ma ben anche una responsabilità diretta o indiretta da tutelare, hanno aperta la via per far valere, e le ragioni dell'ente, e le ragioni dell'autorità investita dalla tutela e dalla sorveglianza dell'ente.

Il giudizio disciplinato in questa forma è completo: e se ne esce una cosa giudicata, esce in confronto di tutti coloro i quali hanno diritto di far valere le proprie ragioni a tutela degli interessi e dello responsabilità di ciascuno.

Non si accontentano i nostri amici di questa garanzia; ma mentre sono d'accordo nelle censure e nei dubbi, non si trovano d'accordo intorno al modo di completare questa istituzione, e di ovviare ai pericoli ai quali, secondo essi, può dar luogo.

Il nostro collega Calenda suggerisce di riprodurre lo spediente proposto nel progetto votato dalla Camera dei deputati, e cioè, che il pre-

fetto, intervenuto nel giudizio, possa chiedere che il tribunale sospenda di giudicare, e mandi gli atti all'archivio.

Notate bene che il diritto di domandare è ben diverso dal diritto di ottenere; e che trattasi semplicemente di una domanda che il tribunale può accogliere e può ancora non accogliere. Questa non pare, per verità, una seria garanzia.

Ma prescindendo da ciò, io chiederò al collega Calenda: questo spediente aggiunge qualche cosa al diritto comune, oppure è conforme nel diritto comune?

Se aggiunge qualche cosa al diritto comune, noi non siamo disposti ad accettarlo, perchè non crediamo che l'esercizio dell'azione popolare possa uscire dai termini del diritto comune per costituire un diritto singolare.

Se poi nulla aggiunge al diritto comune, perchè intralciare con una superfluità il corso ordinario del giudizio?

Io dico però che aggiunge qualche cosa al diritto comune, perchè attribuisce un'intromissione indebita nel giudizio ad una autorità la quale non rappresenta un interesse, ma semplicemente un'ingerenza politica, quali sono quelle della sorveglianza e della tutela.

Aggiunge qualche cosa al diritto comune perchè riconosce il diritto d'interloquire in giudizio per rappresentare e far valere degli apprezzamenti di semplice convenienza.

Ora a me pare che sia assolutamente singolare, che sia, mi si permetta, strano, sebbene questa parola possa apparire meno rispettosa verso chi ha fatto questa proposta, a me pare proprio strano che nel duello giudiziario possa influire un concetto estrinseco di pura e semplice convenienza, di pura e semplice opportunità politica.

Il nostro collega Auriti il quale partecipa ai dubbi che io ho esposti relativamente all'opportunità di questa domanda di sospensione mi ha fatto un invito al quale debbo rispondere.

Egli mi disse: voi avete scritto nella relazione che già provvedono le leggi e gli usi del procedimento vigente, ma non vi siete spiegato troppo: dite ora quali sono queste leggi, quali questi usi.

Effettivamente questo io ho detto e questo io ripeto.

Chunque ha qualche pratica di tribunali trova

ad ogni passo delle sentenze nelle quali è dichiarato che si assolve dall'osservanza del giudizio, che si ordina un'istruzione, che si prescrive un intervento; delle sentenze, in una parola, nelle quali il magistrato, o di ufficio, o sull'istanza di qualcuna delle parti, emana dei provvedimenti aventi presso a poco, se non la forma, la sostanza del provvedimento contemplato dall'art. 79.

Ora se questo è, credo di aver detto esattamente quando ho asserito che la procedura nostra se non nel tosto del Codice, nella pratica ha introdotto una serie di formule le quali suppliscono completamente all'intento al quale vorrebbe essere diretto l'art. 79.

Senatore AURITI. Domando la parola.

Senatore COSTA, *relatore*... Ma vi è un altro ordine di garanzie; ed è quello proposto dal collega Auriti.

Egli non è molto favorevole all'art. 79 del progetto della Camera che noi abbiamo proposto di sopprimere.

Egli invece preferisce la garanzia dell'approvazione preventiva per iniziare l'azione popolare.

Ho già detto una parola che mi apre la via a respingere dalla radice questo sistema.

Se l'esercizio dell'azione popolare è l'esercizio di un diritto politico, non si può comprendere come possa essere sottoposto ad autorizzazione.

Sarebbe come vincolare l'esercizio di questo diritto al beneplacito di chi è interessato ad impedire che venga esercitato.

Questa contraddizione logica appare tanto più evidente quando si pone mente a quale autorità si vorrebbe far capo per domandare questa autorizzazione.

Cominciamo dalla Commissione del gratuito patrocinio.

A un organo creato dalla legge si possono, per legge, dare tutte le attribuzioni che si vogliono, purchè però siano conformi all'indole sua ed allo scopo pel quale è costituito.

Ora a me pare, che la funzione di deliberare intorno alla procedibilità dell'azione popolare non entri affatto nell'indole organica delle Commissioni pel gratuito patrocinio.

Costituite per tutelare gli interessi dell'erario, affinchè la concessione del gratuito patrocinio non diventi un abuso, esse debbono li-

mitarsi a riconoscere l'esistenza di certe condizioni, sia in ordine alla situazione economica del ricorrente, sia in ordine alla probabilità dell'esito della lite.

Non si comprende quindi come possano essere chiamate ad esaminare l'opportunità di spiegare l'azione popolare, a verificare se dall'esercizio di essa possa derivare danno all'istituto di beneficenza nel cui interesse, ma senza concorso della sua volontà, essa viene spiegata, a compiere insomma atti di apprezzamento che non entrano nell'indole delle sue attribuzioni.

E siccome queste osservazioni sono concludenti, l'egregio collega Auriti si ripiega proponendo di deferire l'autorizzazione a spiegare l'azione popolare alla Giunta provinciale amministrativa.

Non nego che, posta in questi termini, la tesi diventa plausibile, ed è ragionevole l'esitanza a respingerla. Esitanza la quale deriva però da un precedente storico, piuttostochè da un argomento logico.

La ragione che rende plausibile questa proposta si è che nella legge comunale e provinciale l'esercizio dell'azione popolare è subordinato all'autorizzazione della Deputazione provinciale. E quindi, sia questo un buono o cattivo spediente, si avrebbe un esempio da seguire.

Ma siccome le leggi sono sempre perfettabili, pare a me che, mentre noi stiamo per fare una legge nuova, sia il caso di esaminare se veramente questa autorizzazione debba ritenersi necessaria ed opportuna.

Io mantengo il concetto della mancanza di fondamento giuridico all'opinione di coloro che credono di poter sottoporre l'esercizio dell'azione popolare, come di diritto pubblico, ad una autorizzazione qualsiasi.

Ma ad ogni modo credo che meno d'ogni altra autorità la Giunta provinciale amministrativa dovrebbe essere chiamata ad esercitare la facoltà di concederla o negarla. A chi ben guardi, infatti, risulta evidente che l'azione popolare suppletiva tende a sostituire l'azione amministrativa della rappresentanza degli istituti di beneficenza, e delle autorità che esercitano su di esse sorveglianza o tutela; rappresentanza ed autorità che, se non direttamente, indirettamente trovansi quindi, quasi in veste di convenuti, in giudizio.

Attribuire quindi alla Giunta provinciale la

competenza a concedere l'autorizzazione per l'esercizio dell'azione popolare, equivarrebbe ad affidarla a chi ha interesse a contraddirla, se non fosse altro perchè moralmente responsabile di ciò che formar dovrebbe argomento del giudizio.

Per conseguenza a me pare che il partito più semplice, più netto debba essere quello di rimanere nei termini del diritto comune; e il diritto comune è che l'azione popolare sia libera a qualunque cittadino che l'esercita secondo il proprio beneplacito, sotto la propria personale responsabilità.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'on. Auriti.

Senatore AURITI. Cominciamo dal mettere bene in sodo, che secondo il progetto non v'è garanzia sufficiente nè pei privati contro i quali venga intentata l'azione popolare suppletiva, nè per l'ente morale, di cui si dice volersi rivendicare i dritti. Debbono, è vero, comparire in giudizio e il prefetto, e il rappresentante legale dell'ente, per impedire le collusioni, per sorvegliare, per afforzare le difese, per presentare i documenti di cui potranno munirsi nel tempo non da essi prescelto, imposto bensì da un privato cittadino; ma essi, che non poterono impedire il giudizio, non possono arrestarlo; sicchè, ove altro non soccorra, proseguirà il suo corso fatale fino alla possibile reiezione dell'istanza con un giudicato irrevocabile a danno dell'ente morale.

Gli altri rimedi che annunziava il senatore Costa sono assolutamente insufficienti.

La liberazione dall'osservanza del giudizio, anche nei casi in cui è concessa, è una facoltà in beneficio del convenuto, il quale può farne rinuncia ed insistere che sia giudicata la causa nel merito, e i magistrati, secondo il diritto comune, sono obbligati a giudicare sul merito. Possano pure i magistrati sulla domanda della legale rappresentanza dell'ente, od anche d'ufficio, ordinare altre istruzioni, ma quando queste siano compiute, non potranno essi farsi strumento di illegittime tergiversazioni.

E che dire poi se la succumbenza debba essere l'effetto non di mancate o insufficienti prove del fatto, ma di risoluzione contraria alle quistioni di dritto sollevate contro il parere della legale rappresentanza dell'ente, emanazione del suffragio popolare, per istanza temeraria ed infondata di un privato qualunque,

che potrebb'essere escluso per indegnità dell'elettorato amministrativo? Si dirà che in tal caso l'ente non ha perduto nulla? Ma ha perduto certo il convenuto, che non potrà rinfanciarsi delle spese del giudizio con le poche lire depositate.

Vengo ora alla Commissione pel gratuito patrocinio; la quale, allorchè deve tutelare l'interesse del demanio, come ricordava il senatore Costa, deve appunto esaminare le probabilità dell'esito del giudizio, per chiudere l'ingresso alle istanze che appaiano fin da principio destituite di buon fondamento, sia in fatto sia in diritto.

La ragione di questa azione popolare concessa a qualsiasi cittadino, sia pure un diritto politico, è dritto che si esplica in una azione giudiziaria, ed il vedere se questa azione abbia o no probabilità di buona riuscita è un giudizio preventivo che ben si affiderebbe ad una Commissione composta di due magistrati e di un avvocato, che curano ogni giorno gli interessi de' poveri, a cui beneficio vuoi introdotta questa azione popolare. Se questo non vi piace, io mi contenterei anche del giudizio preventivo della Giunta provinciale amministrativa, se potesse intorno ad essa farsi l'accordo.

Egredi colleghi, la contraddizione contenuta nel progetto è proprio flagrante. La rappresentanza legale dell'ente, che piglia il suo titolo dall'investitura popolare grida: quel tale ha usurpato un fondo dell'opera pia, voglio intentare un'azione rivendicatoria.

Non lo potrà fare se non sia prima esaminato il fondamento della domanda, e quando al seguito di questo esame sia data l'autorizzazione al giudizio dalla Giunta amministrativa. Ma venga un privato qualsiasi, fors'anche indegno di essere elettore, e con cento lire che metta sul tavolo della cancelleria promuoverà esso il giudizio, molestando altri cittadini, ed esponendo a spese ed a pericoli l'ente morale, di cui questa legge ad occhi chiusi lo fa rappresentante.

Se questa è l'azione popolare che voi volete, io non la voterò certo e protesterò fino all'estremo.

PRESIDENTE. Il presidente del Consiglio accetta le proposte dell'Ufficio centrale?

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Le accetto.

PRESIDENTE. Verremo ai voti. L'articolo in discussione fu già letto, però noto che in esso sono incorsi due errori di dizione, uno dove è detto « il cui beneficio era destinato » mentre si deve dire « beneficio è destinato »; l'altro nel capoverso *a*, ove è detto « in diritto spettanti alle istituzioni o alla classe » mentre si deve dire « ai poveri » per la relazione necessaria con quello che è detto precedentemente.

Il senatore Auriti ritira il suo primo emendamento all'art. 79, cioè quello per cui si sarebbero dovute sopprimere al capoverso *a* le parole: « o in loro luogo e vece ».

Quanto all'altro suo emendamento mi pare che il senatore Auriti abbia detto che lo avrebbe riproposto all'art. 80, col quale si poteva fondere.

Senatore AURITI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore AURITI. All'art. 79 del progetto dell'Ufficio centrale non vi è emendamento alcuno del senatore Calenda, egli vuole riprodotto l'art. 79 del progetto ministeriale, che sarebbe articolo 81 nel progetto senatorio.

PRESIDENTE. Allora all'art. 79 non vi sono emendamenti avendo il senatore Auriti ritirato il suo; quello del senatore Calenda vien dopo e propone che si ristabilisca l'art. 79 del progetto ministeriale, adottato dalla Camera dei deputati.

Per conseguenza pongo ai voti l'art. 79 nel testo che ho già letto e colla correzione degli errori che ho segnalati.

Chi l'approva è pregato di sorgere.

(Approvato).

Art. 80.

L'azione popolare dovrà, qualunque sia il giudice competente, esser fatta valere col ministero di procuratore, ed essere sempre spiegata in contraddittorio del prefetto e della legittima rappresentanza dell'ente a cui si riferisca; e non potrà essere introdotta se non per le materie che abbiano fatto oggetto di ricorso notificato al prefetto 30 giorni innanzi.

L'introduzione dell'azione dovrà essere preceduta da un deposito di 100 lire, che l'autorità giudiziaria potrà ordinare sia portato fino a 500, sotto pena di perenzione della lite.

Tale deposito nel caso di totale rigetto della

domanda sarà devoluto all'ente, ma col privilegio della parte vittoriosa pel rimborso delle spese giudiziali.

Non sono necessari nè il ricorso nè il deposito per le materie di cui al n. 1, e basterà il solo deposito per le materie di cui al n. 3 della lettera *b* dell'articolo precedente.

PRESIDENTE. Il signor senatore Calenda propone un emendamento all'art. 80 che consiste nel riprodurre l'art. 79 del progetto ministeriale.

Prima di tutto domando al signor ministro se accetta la redazione dell'Ufficio centrale per la soppressione di un'alinea in questo articolo.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Accetto: benchè coll'alinea si mettesse una garanzia di più.

PRESIDENTE. Il signor senatore Auriti propone a questo art. 80 un emendamento da lui già svolto e che rileggo:

« Per l'azione del cittadino in luogo e vece del rappresentante legale della istituzione, ai termini della lettera *a* dell'art. 79 è necessaria in ogni caso, per ciascun grado del giudizio, l'autorizzazione della Commissione pel gratuito patrocinio, e l'autorizzazione data può essere revocata.

« Ove manchi o sia revocata l'autorizzazione, il giudizio non può istituirsi o proseguirsi che dal rappresentante legale dell'ente, a cui il cittadino potrà associarsi ».

Questo emendamento credo che non pregiudichi punto la questione sollevata dall'onorevole senatore Calenda.

Senatore COSTA, *relatore*. Sì, la pregiudica.

Senatore AURITI. Io non lo credo.

PRESIDENTE. Procurino di mettersi d'accordo su questo punto perchè io non posso mettere ai voti l'emendamento a questo articolo prima che si sia discussa la proposta Calenda.

Senatore AURITI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore AURITI. Sono distinti i due emendamenti, quello proposto da me e quello proposto dal collega Calenda. Se si vota il mio, questo secondo non avrebbe ragione di essere; se quello si rigetta, risorge la necessità del secondo. Se la garanzia preventiva dell'autorizzazione al giudizio non vince la prova, viene l'opportunità di

una garanzia successiva, che è quella ammessa già dalla Camera dei deputati, rifiutata dall'Ufficio centrale e ripigliata dal Calenda. Io l'accetto in via subordinata, come un male minore. Accetto tutto, meno la molestia gratuita a' privati, e i pericoli creati per insipienza o temerità di un cittadino qualunque al patrimonio dei poveri che vogliamo tutelare.

PRESIDENTE. Basta che sieno di accordo loro signori.

Io mi occupo solo del modo in cui devo porre le questioni ai voti.

Per conseguenza pongo ai voti l'emendamento del senatore Auriti che, nè l'Ufficio centrale, nè il signor ministro accettano.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Pongo ora ai voti l'articolo 80 nel testo che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora il signore senatore Calenda propone che si riprenda l'articolo 79 quale fu votato dalla Camera elettiva e soppresso dall'Ufficio centrale. Lo rileggo:

Art. 79.

Le sentenze pronunziate in cause di azione popolare fanno stato anche di fronte alle istituzioni e alle classi a cui si riferiva l'azione.

Tuttavia, quando il prefetto creda che l'azione, o per il modo con cui fu formulata, o per i mezzi di prova di cui l'attore dispone, o per qualsiasi altra ragione, sia stata inopportuna-mente introdotta, potrà richiedere che l'autorità giudiziaria pronunzi nello stato degli atti.

Se l'autorità giudiziaria dichiarerà di pronunziare nello stato degli atti, ordinerà che gli atti e i documenti della causa sieno custoditi nella cancelleria.

Avvenuta una pronunzia nello stato degli atti, la prosecuzione dell'azione nell'interesse dell'ente o delle classi a cui si riferisce, spetterà soltanto alla legale rappresentanza.

Ha facoltà di parlare il signor senatore Calenda.

Senatore CALEDA. Che i pericoli ci siano, non contro i privati cittadini, ma contro gli enti morali, tradotti loro malgrado in veste di attori in giudizio, nessuno ne dubita. Il progetto ministeriale aveva dato dei mezzi preventivi per impedire che non rimanesse assolutamente pregiudicato il diritto degli enti.

La Camera non ha accettato tale progetto ed invece ha dato dei mezzi repressivi: e l'autorità della Camera potrà giustificare in parte l'ardimento mio di avere riproposto questo articolo.

Questi mezzi repressivi, di cui in questo articolo, gioverebbero a rendere una volta efficace la presenza del prefetto in giudizio, perchè il prefetto altrimenti dovrebbe stare colle armi al braccio senza rappresentare nulla se non potrà almeno dire: temo un pregiudizio, effetto di negligenza, forse di dolo; magistrati, se credete accorrete al riparo.

Io per l'amore che porto all'azione popolare la cirondo di quello euro di cui la volle circondata la Camera elettiva; e credo che faremmo opera più conservatrice mantenendo l'articolo, che non abbandonandolo come vuole l'Ufficio centrale.

È per queste ragioni che io non ritiro l'emendamento.

Senatore AURITI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore AURITI. Mi associo all'emendamento proposto dal senatore Calenda, poichè nello stato attuale delle cose, ove non si riproducesse l'art. 79 del progetto ministeriale, si compirebbe, secondo me, la iattura minacciata agli interessi delle opere pie.

Senatore COSTA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore dell'Ufficio centrale.

Senatore COSTA, *rel.* Se nell'animo mio vi fosse il menomo dubbio che dal respingere questo articolo potesse derivare un danno alle opere pie, è certo che io mi associerei di gran cuore alle proposte dei nostri colleghi Calenda ed Auriti.

Ma sono convinto e credo di aver dimostrato che in quanto questo articolo aggiunge qualche cosa al procedimento giudiziario di diritto comune, aggiunge qualche cosa che non entra nei concetti del procedimento giudiziario e non può essere accettato; se non aggiunge nulla, è chiaro che è inutile.

E lo credo inutile dopo aver dimostrato che il procedimento giudiziario nostro ha già molte forme le quali possono supplire alle sue disposizioni.

PRESIDENTE. L'onor. presidente del Consiglio accetta la reintegrazione di questo articolo?

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Non voleva veramente parlare in questa discussione...

PRESIDENTE. Mi dispiace di averla chiamata. (*ilarità*).

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*... Nel disegno di legge da me presentato alla Camera si parlava dell'azione popolare in un modo incondizionato pel merito e solo sottoponendolo alla previa autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa.

Alla Camera la Commissione parlamentare vi apportò parecchie modificazioni, siccome vedrete dal testo sottoposto al vostro esame. Ne fu autore il medesimo deputato che aveva fatto introdurre l'azione popolare nella legge comunale e provinciale. Però nella legge comunale l'azione popolare era accompagnata da garanzie speciali.

Nella legge sulle opere pie tutto ciò non si chiese; solamente si limitarono le materie sulle quali l'azione popolare poteva esercitarsi. Il Senato ricorderà che nell'art. 114 della legge comunale e provinciale l'azione popolare è illimitata.

L'azione popolare realmente, nell'interesse degli istituti di beneficenza, è una garanzia; nessuno può negarlo, e, quantunque da me non favorita, avendovi riflettuto mi decisi ad accettarla. Io mi limitai unicamente a discuterne la forma, imperocchè in essa la sola garanzia introdottavi è quella del deposito.

Ora, secondo l'emendamento dell'onorevole Calenda, si vuole aggiungere l'art. 79 del progetto approvato dalla Camera.

L'art. 79 veramente è una eccezione alla regola generale, ma l'Ufficio centrale quest'eccezione non la volle, e ha restituito l'azione popolare, portandola nel diritto comune.

È un danno questo?

Non lo credo. Certo l'art. 79, che si vuole riprodurre, mette dei limiti; ma, come fu detto, se l'azione popolare si deve accettare, si accetti in tutta la sua integrità, e si lasci che proceda

come tutte le altre azioni di qualunque cittadino, interessato ad iniziare un giudizio.

Ciò posto, anche questa volta voglio essere rimessivo, come lo fui innanzi alla Camera dei deputati, e prego quindi il senatore Calenda, a voler entrare anche lui nel diritto comune, il che non è certo un peccato.

Di guisa che anche per questo mi associo all'Ufficio centrale, colla speranza che in altre occasioni l'Ufficio centrale sarà rimessivo verso il Ministero.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'aggiunta proposta dall'onor. senatore Calenda che, nè l'Ufficio centrale, nè il signor ministro dell'interno accettano.

Chi approva quest'aggiunta è pregato di alzarsi.

(Non è approvata).

Si passa all'art. 81.

Art. 81.

Il notaio con l'intervento del quale si aprano o si depositino testamenti o si stipolino atti fra vivi contenenti disposizioni aventi carattere di pubblica beneficenza, o concernenti le fondazioni di cui alla lettera *b* dell'art. 2 della presente legge, è obbligato nei trenta giorni dalla apertura o stipulazione a farne denuncia al sindaco.

Il contravventore è punito con penalità pecuniaria da 10 a 50 lire.

Il sindaco trasmetterà alla congregazione di carità la copia della ricevuta denuncia.

Gli uffici del registro dovranno di volta in volta che ne vengano a notizia, trasmettere all'intendente di finanza un elenco delle liberalità di cui sopra.

L'intendente ne darà ogni mese comunicazione al prefetto.

Il signor senatore Calenda propone che al primo comma dell'articolo sia sostituito il seguente:

« Il notaio, col cui intervento si aprano o si depositino testamenti, ne quali in modo diretto od indiretto si fondino Istituti aventi carattere di pubblica beneficenza, o si contengano dispo-

sizioni concernenti le fondazioni di cui alla lettera b) dell'art. 2 della presente legge, o col cui intervento si stipulino atti tra vivi, concernenti simili fondazioni e disposizioni, è obbligato, ecc. »

L'onor. senatore Calenda ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

Senatore CALENDÀ. Occupero ancora brevemente il Senato per un provvedimento, nel quale spero di avere consenziente l'Ufficio centrale, dacchè esso tende a impedire quei pericoli nascosti, ai quali in una certa epoca sono andate incontro le opere di pubblica beneficenza.

Ed il pericolo signori senatori, è stato questo, che — mentre era nella comune credenza che si potesse per qualunque guisa, sia con atti tra vivi, sia con atti per ultima volontà, fondare gli istituti di beneficenza le opere pie — c'è stato un momento in cui pareva dato il crollo a tutte le fondazioni fatte per testamento; avvegnachè fu detto, non ha molti anni, che la personalità giuridica sia quella che attribuisca la capacità; la personalità giuridica non possa venire se non dal supremo imperante; nulla possa creare il privato per semplice atto del suo volere. E poichè è principio di legge che non si possa succedere se non si esiste; un'opera creata direttamente dal testatore, il quale destina una parte del suo patrimonio a scopo di beneficenza, è un fatto nullo, da ritenersi come non iscritto nel testamento.

È a tutti nota la grave questione cui dettero origine il legato pio della Casa di Genova e il legato pio Nascimbeni, del valore di qualche milione: avranno pur sentito a dire come in vario modo avessero pensato i magistrati, e fosse stata necessità andare più volte avanti alla Corte di cassazione, e a sezioni riunite, per vedere una buona volta fermato il principio: il patrimonio del defunto validamente trasmettersi ad un'opera di beneficenza fondata, non dalla persona istituita erede, o dallo erede fiduciario, o esecutore testamentario, ma direttamente dal testatore, sotto la condizione bene inteso che venga poscia, secondo le norme del nostro diritto pubblico, riconosciuta dal Governo.

Ma a riuscirvi un grande studio occorre; dapochè, informandosi all'assolutismo dei principi, si diceva essere regola imprescindibile di

diritto dovere pienamente esistere per poter raccogliere, dovere il morto impossessare il vivo, non potere la eredità restare incerto su cui posare.

Molto si dovette studiare dai magistranti per salvare cosiffatte istituzioni: furono passati in rassegna tutti i principi che dominano la nostra legislazione civile: fu detto che quel principio della piena esistenza non era assoluto ma bastava un'esistenza cominciata in parte per rendere valida l'istituzione di erede: fu ricordato bastare l'esistenza di una persona fisica alla morte del testatore, perchè i possibili discendenti di essa, ancorchè non ancora concepiti, potessero essere istituiti eredi: e si ricordò pure poter essere istituito erede il semplice concepito benchè non si sappia se nasca vitale.

Per questi argomenti, si ritenne non necessaria l'assoluta completa esistenza per la validità della istituzione di erede: e cotal benigna intelligenza della legge fu ispirata a quel favore che informò in ogni tempo le leggi a pro delle opere filantropiche e alle leggi speciali che la pubblica beneficenza regolavano. Fu all'uopo osservato come prima delle regie patenti del 1836 fosse diritto comune, in Piemonte, che la semplice volontà del testatore creasse le istituzioni, applicandosi largamente la costituzione Giustiniana *Sancimus* (1) e come fossero le Regie Patenti del 29 novembre e del 24 dicembre 1836 quelle che dissero per lo istituzioni di mendicizia e di beneficenza, occorrere il riconoscimento sovrano, quando per esse si creasse una speciale amministrazione.

Però il Codice Albertino ebbe l'avvedutezza di scrivere che quando fossero istituite direttamente dal testatore opere di beneficenza, dovesse intervenire un curatore all'inventario. Con che si riconosceva in principio valida codesta istituzione, poichè non si possono curare gli interessi di un ente che legalmente non avesse potuto esistere; onde, ammesso il mezzo conservatore, rimaneva il patrimonio destinato alla fondazione dell'ente sotto l'impero della legge, fino al riconoscimento dell'autorità governativa.

Pure, signori senatori, codesto precetto del Codice Albertino non fu trasfuso nel Codice civile, e credettero trarne partito gli avversari;

(1) Cod. 1, 3 leg. 46, *De episcopis et Clericis*.

ai quali fu però risposto non nel Codice civile doversi attingere gli elementi costitutivi della personalità giuridica dei corpi morali, ma nelle leggi di diritto pubblico: e fu opportunamente ricordato come nel regolamento del 1862 per la esecuzione della legge sulle opere pie dello stesso anno fosse stata proprio riprodotta questa disposizione del Codice Albertino, per cui era fatto obbligo a tutti i notai di denunciare così fatte fondazioni, e l'obbligo al magistrato-giudice di mandamento - di nominare un curatore speciale, finchè non fosse avvenuto il loro riconoscimento, vuoi che fossero stata fatte le fondazioni in modo diretto, vuoi in modo indiretto, ossia per istituzione *modale*.

E poichè questa legge precedette il Codice civile italiano, ed in esso è scritto che i corpi morali esistono secondo le regole di diritto pubblico, fu vittoriosamente replicato avere implicitamente il legislatore riconosciuto il generale principio del Codice civile, cioè che basti un principio d'esistenza perchè disposizioni cosiffatte abbiano a ritenersi valide.

Ora, signori senatori, cade la legge delle opere pie, cade il regolamento del 1862; e questo che è il portato della giurisprudenza credo che sia opera di buon governo, di avveduto legislatore, tradurlo in un precetto di legge che pure indirettamente rassodi quello che con tanto studio la giurisprudenza ha affermato, che cioè, o in un modo diretto, o per forma *modale*, un testatore crei le opere di beneficenza, queste siano validamente create, ed attingano poi la piena capacità giuridica mercè il riconoscimento dell'autorità governativa.

Scrivere questo principio in un inciso della legge, a me sembra che sia proprio preservare la buona fede di coloro i quali vogliono arrecare incremento alla pubblica beneficenza; preservarla da un pericolo gravissimo sinora corso, e porre assolutamente fuori di discussione la validità di cosiffatte istituzioni per atto di ultima volontà.

A questo bisogno supplisce il mio emendamento; ed io spero che il Senato, consenziente l'Ufficio centrale, vorrà dargli il suo suffragio.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento Calenda è appoggiato.

Chi l'appoggia è pregato d'alzarsi.

(È appoggiato).

Un altro emendamento è stato proposto all'articolo 81 dai signori senatori Riberi e Cavallini, che consiste nell'aggiungere in fine:

« La congregazione di carità appena avrà ricevuto la denuncia delle donazioni o dei lasciti aventi per iscopo la pubblica beneficenza dovrà fare gli atti conservatori occorrenti, e promuovere, ove ne sia il caso, l'erezione delle liberalità in ente morale ».

Ha quindi facoltà di parlare il signor senatore Riberi per svolgere tale emendamento.

Senatore RIBERI. Dopo l'ampia discussione che si è fatta sull'art. 79, io comprendo il dovere di essere brevissimo.

Nel dicembre 1887 ebbe luogo in Senato la discussione sul disegno di legge circa i provvedimenti per gli asili infantili. Io sapeva che talvolta si trascurava di prendere le precauzioni perchè non fosse interamente distratto o diminuito il patrimonio destinato a dotazioni di futuri enti, che dovevano, per autorità dello Stato, avere vita giuridica. Io sapeva che specialmente quando le liberalità non erano sufficienti, e che si doveva attendere che con successive elargizioni venissero aumentati i mezzi per l'impianto di un asilo, talvolta si trascurava di provvedere perchè venissero conservate costesse liberalità. Io sapeva altresì che vi era grave disputa, e citavo un'autorevolissima sentenza della Corte suprema di Roma, se, ai termini dell'art. 29 della legge sulle opere pubbliche e dell'art. 832 del Codice civile, spettava alla congregazione di carità la rappresentanza degli interessi degli enti non ancora eretti, ed era noto che in molti piccoli comuni le congregazioni di carità non funzionavano regolarmente. Io quindi proponeva un articolo aggiuntivo, nei seguenti termini: « Le Amministrazioni comunali avranno la rappresentanza delle liberalità per la fondazione di asili infantili finchè non siano eretti in corpo morale, e conseguentemente esse dovranno fare gli atti necessari per la conservazione delle liberalità, per provvedere alla riscossione dei redditi esigibili e per obbligare il debitore a fornire sufficienti garanzie ».

Mi fecero l'onore di parlare intorno alla mia proposta l'illustre senatore Miraglia, il relatore dell'Ufficio centrale, che era l'onor. senatore Ferraris, l'onor. senatore Cavallini, che è pure sotto-

scritto all'omendamento che svolgo, e l'onorevole presidente del Consiglio. Il dotto relatore riconobbe che la proposta da me fatta era meritevole di essere presa in seria considerazione per evidenti ragioni di fatto e di diritto; ma osservò che non era opportuna nella discussione di un progetto di legge che non modificava la legge sulle opere pie. Il senatore Cavallini prometteva che avrebbe portato la questione innanzi alla Commissione governativa per la riforma delle opere pie, della quale faceva parte, ed infine l'onorevole presidente del Consiglio riconoscendo la gravità dell'argomento dichiarava che quando fosse presentato il progetto di legge sulle opere pie, anche a questo argomento si sarebbe provveduto.

E si è realmente provveduto coll'attuale disegno di legge?

L'art. 4 che venne già votato con un emendamento del senatore Calenda suona così:

« Le istituzioni pubbliche di beneficenza sono amministrate dai corpi morali, consigli, direzioni, ed altre amministrazioni speciali istituite dalle tavole di fondazione, o dagli statuti regolarmente approvati, e nella loro mancanza dalla congregazione di carità ».

Ne consegue quindi che quando nelle tavole di fondazione di una istituzione pubblica di beneficenza è designata l'amministrazione, la congregazione di carità non deve avere alcuna ingerenza.

È vero che nel disegno di legge vi ha un'altra disposizione, quella cioè dell'art. 7 secondo il quale spetta alla congregazione di carità di curare gli interessi dei poveri del comune e di assumerne la rappresentanza legale, così innanzi all'autorità amministrativa, come dinanzi all'autorità giudiziaria.

Ma, o signori senatori, può sorgere sempre il dubbio, non dico se fondato o no, ma può sorgere, massime di fronte al precedente articolo quarto che ho testè citato, se alla congregazione di carità spetti di fare gli atti conservatori non solo per quei lasciti fatti genericamente a favore dei poveri senza specifica destinazione, od erogazione; ma altresì per quelli coi quali si fondano un ospedale, un asilo, un ospizio, un'opera pia autonoma e vi è ad un tempo costituita una speciale amministrazione.

Pare a me che sia evidente la convenienza di eliminare questo dubbio, e che si debba to-

gliere il mezzo ad una congregazione di carità di declinare la responsabilità che incontrerebbe qualora non faccia gli atti conservatori, adducendo che non si riscontra nella legge una disposizione che attribuisca chiaramente la rappresentanza dei lasciti destinati alla fondazione di istituti di beneficenza alle congregazioni di carità.

Non ignora il Senato che può essere urgente di procedere ad atti conservatori. Può infatti accadere che sia necessario di esercitare il diritto di separazione del patrimonio del defunto da quello dell'erede, che ha l'onere di soddisfare la liberalità perchè altrimenti anche i creditori dell'erede potrebbero sui beni dell'eredità iscrivere le ipoteche a guarentigia dei loro crediti; e il Senato sa che l'esercizio del diritto di separazione deve esperirsi nel termine perentorio di tre mesi.

Però essere opportuno per non lasciare sperperare la sostanza del benefattore che si debba procedere ad un sequestro; può essere opportuno altresì che si debba immediatamente chiamare in giudizio l'erede, per chiedere il pagamento delle somme legate onde decorrano gli interessi dal giorno della giudiziale domanda.

Orbene, non pare alla saggezza del Senato che sia veramente opportuno che con un precepto formale, preciso venga imposto alla congregazione di carità l'obbligo dopo che avrà ricevuto la denuncia, di cui si parla nello stesso art. 81, dal sindaco del comune, di fare immediatamente gli atti conservatori nell'interesse degli enti che dovranno essere eretti in corpo morale?

Pare a me, ed all'onorevole mio amico senatore Cavallini, che non con una semplice disposizione del regolamento, ma per legge si debba dare alla congregazione di carità un precepto, imporre un obbligo, la trasgressione del quale darebbe luogo ad una responsabilità a carico degli amministratori; pare a noi che sia conveniente evitare la questione che potrebbe elevarsi circa la costituzionalità della disposizione regolamentaria.

Io, signori senatori, sono un ammiratore dei discorsi che vengono pronunciati in questo alto Consesso, e che assurgono ai grandi principi e nei quali si manifesta la elevata mente di coloro che lo illustrano; ma ritengo che sia pure utile che nella discussione delle leggi

sieno presentate le modeste osservazioni che sono suggerite, se non dalla dottrina, dalla esperienza.

Raccomando quindi all'Ufficio centrale, all'onorevole presidente del Consiglio ed al Senato l'emendamento che dall'esperienza fu a me ed al senatore Cavallini consigliato.

Senatore COSTA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onor. Costa, relatore, ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA, *relatore*. L'Ufficio centrale dichiara di accettare i due emendamenti proposti dai senatori Calenda e Riberi per le ragioni da loro esposte e che, per abbreviare la discussione, non intendo di ripetere.

Però, quanto all'emendamento del senatore Riberi, propongo che all'ultima parte dove si dice: « e promuovere, ove ne sia il caso, l'erezione delle liberalità in ente morale », si dica invece: « ove ne sia il caso, il riconoscimento legale dell'ente ».

PRESIDENTE. Il signor ministro accetta questa dizione?

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Accetto.

PRESIDENTE. Il signor senatore Riberi accetta il sotto-emendamento proposto dall'Ufficio centrale?

Senatore RIBERI. L'accetto.

PRESIDENTE. Allora nessun altro chiedendo la parola, verremo ai voti.

Pongo ora ai voti l'emendamento al primo comma proposto dal senatore Calenda e che ho già letto, emendamento che è stato accettato dall'Ufficio centrale e dal ministro.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il sotto-emendamento proposto dall'Ufficio centrale all'emendamento dei senatori Riberi e Cavallini.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti l'emendamento del senatore Riberi modificato dal sotto-emendamento dell'Ufficio centrale già approvato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 81 così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora passeremo all'articolo 82.

Art. 82.

L'amministratore o rappresentante di una istituzione di beneficenza che commetta atti diretti a dissimulare l'esistenza o il carattere dell'istituzione medesima o di qualsiasi lascito fatto a suo favore, o rifiuti di dare informazioni richieste dall'autorità investita del diritto di sorveglianza o di tutela, o le dia false o incomplete va soggetto alla penalità pecuniaria da L. 100 a L. 1000 ed alla decadenza dall'ufficio.

Soggiace alla stessa penalità pecuniaria, da L. 100 a L. 1000, ed alla dispensa dal servizio l'impiegato capo d'ufficio che commetta o concorra a commettere il fatto indicato nella prima parte di questo articolo.

Nell'uno e nell'altro caso rimangono salve le pene maggiori quando siavi reato.

L'onor. signor ministro accetta la redazione proposta dall'Ufficio centrale?

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Accetto.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'art. 82 nel testo che ho letto.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 83.

Coloro che ai termini degli art. 17, 75 e 82 della presente legge siano incorsi nella decadenza dall'ufficio, non potranno per il termine di tre anni esser nominati amministratori di istituzioni di pubblica beneficenza.

PRESIDENTE. L'onor. ministro accetta le modificazioni dell'Ufficio centrale?

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Accetto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 83 nel testo che ho letto.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 84.

Le disposizioni del capo VI della presente legge sono applicabili anche alle opere pie o legati di beneficenza amministrati dal demanio o dal fondo pel culto come possessori di beni provenienti dalle soppresses corporazioni religiose o da enti ecclesiastici soppressi, sia che le corporazioni e gli enti soppressi fossero eredi di pii fondatori, ovvero soltanto fidecommissari fiduciari.

Sono pure applicabili alle opere pie o legati di beneficenza amministrati dagli economati generali dei benefeci vacanti.

All'esecuzione delle disposizioni medesime provvederà il ministro dell'interno a norma dell'art. 64 di concerto col ministro competente, sentiti i consigli comunali e provinciali, secondo le distinzioni dell'articolo 61, la giunta provinciale amministrativa e il consiglio di Stato.

PRESIDENTE. Accetta l'onor. ministro la redazione proposta dall'Ufficio centrale?

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Accetto.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'art. 84 nel testo che ho letto.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Passiamo ora alle disposizioni finali e transitorie.

IX.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 85.

Gli amministratori e rappresentanti delle istituzioni di beneficenza soggette a concentrazione o a raggruppamento, ai termini del capo VI della presente legge e di quelle prevedute nei seguenti articoli 87 e 89, debbono farne la denuncia alla congregazione di carità nel termine di 50 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

Il contravventore a questa disposizione soggiace ad una penalità pecuniaria da 50 a 100 lire.

Le disposizioni di questo articolo non sono

applicabili alle istituzioni di beneficenza ed ai lasciti, legati od opere pie di culto amministrati dal demanio, dal Fondo pel culto o dagli economati generali dei benefeci vacanti, pei quali dovrà provvedersi d'ufficio entro un anno dalla pubblicazione della legge.

PRESIDENTE. Il signor ministro accetta questa redazione?

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. L'accetto.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola pongo ai voti l'art. 85 nel testo che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 86.

Sono soggetti a trasformazione a norma dell'art. 69:

1. Le doti per monacazione, fermi gli effetti delle leggi di soppressione delle corporazioni religiose o di liquidazione dell'asse ecclesiastico per le doti di monacazione che erano a carico del patrimonio delle corporazioni religiose e degli enti ecclesiastici soppressi;

2. Le fondazioni per i carcerati e condannati, le quali dovranno essere convertite in fondazioni di patronato per i liberati dal carcere, salvo quanto sia destinato a beneficio delle famiglie dei condannati e carcerati;

3. Gli ospizi dei catecumeni, in quanto abbiano conservato l'originaria destinazione.

PRESIDENTE. Il signor ministro accetta questa redazione?

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Accetto.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola pongo ai voti l'art. 86.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 87.

Salvi i diritti civili derivanti dagli atti di fondazione, sono equiparati alle istituzioni pubbliche di beneficenza e soggetti a trasformazione secondo le norme stabilite nell'art. 69 della presente legge:

1. I conservatori che non abbiano scopi educativi della gioventù; gli ospizi dei pellegrini, i ritiri, gli eremi e gl'istituti consimili che non abbiano uno scopo di utilità civile o sociale;

2. I beni delle confraternite, confraterie, congreghe o congregazioni consimili, detratta quella parte di essi che sia destinata ad uno scopo di utilità civile o sociale, o sia necessaria per la conservazione degli edifici, per il servizio religioso e per l'adempimento degli oneri assunti verso gli associati.

Le istituzioni di che nel n. 1 di questo articolo saranno trasformate a norma dell'articolo 69; a quelle prevedute nel n. 2 saranno applicabili le disposizioni dell'art. 51.

PRESIDENTE. Come il Senato vede dallo stampato che ha sotto gli occhi, in quest'articolo, qual è proposto dall'Ufficio centrale, si sopprime il n. 2 dell'articolo votato dall'altro ramo del Parlamento.

I signori senatori Ellero, Alvisi, Cordova, Borelli, Marescotti, Deodati, Pierautoni e Castagnola propongono di ripristinare il n. 2 dell'articolo quale fu votato dall'altro ramo del Parlamento.

Il senatore Ellero ha facoltà di svolgere questo emendamento.

Senatore ELLERO. Il nostro Ufficio centrale accoglie nel suo seno tutte quelle mirabili tempre d'animo e d'intelletto, che occorre per condurre al porto la divisata riforma, per acchetare i marosi o per domare i venti contrari: una grande mitezza e una grande temperanza, una grande sagacia e una grande circospezione.

Ma con tali qualità appunto è accaduto, che (trovandosi esso di fronte all'altissimo tema della trasformazione delle opere di culto superflue in opere di beneficenza) se ne è schermito con argomenti dilatori, i quali nel suale loro risultato potrebbero anco essere evasivi.

Io credo che quei valorosi e gentili uomini sieno in grado, quando volessero, di superare le difficoltà pratiche da loro accennate, e a ciò io ne li scongiuro: perocchè queste o possono essere risolte dal legislatore, e non mancano loro gli avvedimenti; o debbono essere risolte dal magistrato, e mancano loro gli ostacoli.

Ad ogni modo consentite, signori senatori, che io vi esponga il voto di non pochi colleghi, favorevole al mantenimento nel testo del secondo verso dell'art. 86, quale ci pervenne dal popolare Consesso legislativo; e consentite, che io vi aggiunga non soltanto la ragione civile, ma sin anco la ragione religiosa che lo suffraga.

Non ispetta a noi, ed è gran ventura, non ispetta a noi il decidere, se sia un adeguato concetto della Divinità il reputarla sensibile alle laudi ed alle offerte dei mortali, il poterla propiziare o placare, e così lo indurla a mutare gli ordini prestabiliti alla natura.

Ma indubbiamente gli atti del culto esterno vogliono alcun limite; altrimenti (data la immensità dell'ente a cui sono indirizzati e degli obblighi che se gli professano) non soltanto questa o quella cosa, ma ogni nostro bene dovrebbe essergli consacrato e immolato.

Or, nel tracciare codesto limite, variano le genti e i costumi: l'umanità in certo sue fasi arde talmente di devoto entusiasmo, da dedicare agli altari od ai ministri degli altari la maggior copia delle sue ricchezze, oltre alle maggiori sue cure ed ai maggiori suoi aneliti; e in certe altre modera ella invece di molto il suo fervore.

Onde è, che da lunga pezza si vanno assottigliando le largizioni mistiche degli avi: nè vi sarebbe oggi alcuno (nemmen forse il supremo gerarca), il quale presumesse di ripristinare quegli sterminati domini di manomorta, che sullo scorcio del passato secolo adugiavano il suolo, nè quei cenobi e quelle badie ribocanti di lautezze, nè quelle coorti di monache e di tonsurati.

Se non che l'umanità cammina, e (per quanto si sia demolito su codesto campo) ella vede ancora ritti innanzi a sè i ruderi d'istituzioni, le quali ispirate dai terrori e dalle angosce di altri tempi più non rispondono alle ansie e ai dolori del secol nostro: ansie e dolori di cui voi ieri l'altro per tutta Europa udiste il mal represso fremito.

E in tal caso, se il legislatore si ostinasse a conservare si viete reliquie di una età morta, non soltanto egli andrebbe a ritroso, ma dovrebbe combattere lo incesso della civiltà; la quale mira a liberarsi dalle medesime, o la quale per lo meno non è più conturbata da

quello larve, che omai allo spuntar della luce si sono dileguate.

Sarebbe tanto più inconsulta la sua ostinazione, in quanto che per proteggere un diritto fittizio, egli andrebbe contro al diritto reale; dappoichè è grave dubbio, se certe fondazioni ascetiche abbiano od avessero mai un'indole veramente giuridica.

È grave dubbio, per esempio, se sia lecito staggire il futuro e, per espiare le colpe dei trapassati, sequestrar la vita ai posteri innocenti con certi lasciti, i quali sono in sostanza disposizioni larvate all'anima propria, cui il codice nostro civile in nome del genere umano giustamente riprova.

Chechè ne sia di ciò, nel disegno di legge già approvato dall'altro Consesso non vi si propone, onorevoli colleghi, non vi si propone la soppressione totale delle opere pie di culto, nè la devoluzione dei rispettivi beni allo Stato; bensì la trasformazione loro in opere di carità, e (notate bene) la trasformazione soltanto di quelle, che eccedono i bisogni delle popolazioni.

E, sebbene questo ultimo criterio sembri al nostro Ufficio centrale vago e mutabile, niente si potrebbe immaginare di più preciso e di più rigoroso: e me ne appello all'Ufficio stesso, che (ripudiatolo nella riduzione delle opere suddette) lo adotta poi per le confraternite.

Dopo di che, quando le opere liturgiche fossero non già distrutte, ma proporzionate alla necessità od alla convenienza, e fossero gli avanzi del santuario sparsi come una rugiada del cielo sui poveri (locchè è conforme ai canoni), io non so in nome di quale religione si potesse opporsi a un desiderio così virtuoso e così santo.

Non certamente (lasciate che io il dica, ed ho finito), non certamente in nome di quella religione, il cui istitutore disse, che Dio voleva essere adorato in ispirito e verità; e il quale soggiunse, che qualunque cosa si fosse fatta pei poveri, sarebbe fatta a lui stesso.

Senatore CANONICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANONICO. Non era in verità mio intendimento di prendere la parola in questa già lunga discussione; sia per non prolungarla ulteriormente, sia perchè, dopo gli splendidi di-

scorsi che abbiamo udito, non mi è certo necessario uno sforzo di modestia per comprendere che su questo disegno di legge nessuna luce potrebbe portare la povera mia parola.

Ma quando ho veduto in ordine all'articolo che stiamo discutendo, una proposta intesa a far rivivere il numero 2 del progetto ministeriale, ed ho veduto questa proposta sottoscritta da sì autorevoli ed illustri colleghi, credetti forse non inopportuno di fare, non un discorso, ma una dichiarazione.

Io confesso candidamente che per molto tempo rimasi perplesso se convenisse o no sopprimere questo comma.

Io mi diceva: dal momento che noi abbiamo riconosciuto il diritto nel governo di potere trasformare gli enti di beneficenza (e non credo che un tale diritto gli si possa disconoscere), la logica conseguenza di questo principio porterebbe anche alla trasformazione degli enti nel numero 2 contemplati.

In questa idea mi confermava anche una considerazione di utilità pratica; che cioè tutto ciò che a questi enti si sarebbe sottratto, avrebbe potuto aumentare il patrimonio dei poveri.

Il nostro egregio collega relatore, per difendere la soppressione che fu votata dalla maggioranza dell'Ufficio centrale, ha addotto molte ragioni valide ed anche sottili, come egli suol fare. Tuttavia, non se l'abbia a male, mi pare, senza voler entrare in discussione, che queste ragioni non sarebbero forse senza risposta.

Però egli ne ha accennata una in fine della sua relazione su questo comma, la quale in germe racchiude il principio che mi induce a votare anch'io la soppressione del n. 2.

Egli dice che questa disposizione troverebbe forse sede più opportuna in una legge speciale. Ponderando questa sua idea, io dissi a me stesso: vediamo bene che cosa facciamo.

Noi facciamo una legge per disciplinare gli enti di beneficenza; non facciamo una legge per regolare gli enti di culto. Ora una cosa è affatto distinta dall'altra.

Noti bene il Senato: io sono lungi dal non riconoscere ciò che testè diceva l'egregio mio amico il senatore Ellero, che questi lasciti, questi legati di culto, in gran parte non corrispondono più ad un bisogno reale delle popo-

lazioni e che quindi molto e molto c'è da fare a questo riguardo.

Io ne convengo; ma non è di ciò che si tratta. Si tratta di vedere se, in una legge la quale riguarda esclusivamente le opere pubbliche di beneficenza, si possa, per isbieco, venire a toccare una materia gravissima irta di molte e delicate questioni, per risolvere le quali il progetto ministeriale null'altro ci darebbe che un criterio così vago ed indeterminato quale è quello espresso nel dell'art. 87.

Ivi si dice soltanto che, salvi diritti, ecc., sono equiparati alle istituzioni pubbliche di beneficenza e soggetti a trasformazioni i lasciti non più corrispondenti ad un bisogno della popolazione del luogo.

Questo è un principio generale; ma l'applicazione varia all'infinito; i bisogni del luogo sono, come i diversi luoghi, molteplici.

D'altronde a chi apparterrà il determinare quali bisogni vi siano ancora e quali non vi siano, ciò che si può togliere e ciò che si può lasciare? Ripeto che riconosco la necessità di fare questo; ma altro è farlo, così di bieco, in un articolo, altro è farlo in un apposito disegno di legge, nel quale, procedendo ad una disamina pratica e concreta di queste varie istituzioni, di questi vari bisogni, si fissino criteri certi e positivi dietro i quali nella legge stessa si possa avere il mezzo di procedere ad una trasformazione giusta ed equa.

Riconoscendo quindi in massima i principi che mossero gli onorevoli sottoscrittori dell'emendamento, ritengo però più prudente e più conforme all'economia di questa legge che in essa di ciò non si parli. Tanto poi sono lungi dal volere, come accennava l'onorevole preopinante, appigliarmi con questo ad un mezzo evasivo, che aggiungo ancora una dichiarazione.

Non dirò di rinviare la cosa alla legge sui beni ecclesiastici, che ho sollecitato in Senato presso quattro successivi guardasigilli, finchè si fece un progetto a cui ho avuto l'onore anch'io di cooperare con un anno intero di lavoro, e che dorme ora il sonno dei giusti negli scaffali del Ministero di grazia e giustizia, aspettando la risurrezione.

Capisco ancora che questa risurrezione non verrà tanto presto; ma nulla osta che si faccia, per la materia di cui ci occupiamo, una legge

speciale. Ed anzi mi dichiaro disposto a formulare un ordine del giorno, con cui si inviti positivamente il Governo a presentare una legge in proposito. Ciò dico per mostrare quanto io pure sia convinto della necessità di un provvedimento; ma, ripeto, non mi pare conforme all'economia di questa legge introdurre di straforo una disposizione che non dà se non un criterio generale, indeterminato, per risolvere questioni assai gravi e difficili, le quali non hanno una relazione diretta collo scopo della legge stessa.

Queste cose ho voluto esporre al Senato, non perchè spero di convincere i sottoscrittori dell'emendamento; ma perchè, qualora (com'io medesimo fui perplesso) alcuni de' miei onorevoli colleghi fossero indecisi, essi sappiano quali furono le considerazioni che mi mossero a votare, colla maggioranza dell'Ufficio centrale, la soppressione del n. 2.

Senatore AURITI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore AURITI. Non è questo il momento di risolvere la grave questione contenuta nell'articolo 87, n. 2. Così ha detto l'Ufficio centrale e così credo anch'io.

Le solennità festive si celebrano degnamente collo opere virtuose, colle opere di carità, ma c'è la libertà di quelli che le celebrano con sollazzi onesti, con amichevoli banchetti; e di rincontro a questi c'è la libertà di coloro che amano celebrarle raccogliendosi in un tempio, per funzioni religiose, dove la femmetta imbellè depone in un seno regale la sua spregiata lacrima, dove una metà di quei poveri a cui noi vogliamo provvedere, ed a cui i nostri soccorsi saranno sempre insufficienti, trovano delle consolazioni che a noi martiri del pensiero, cogli occhi sempre intenti negli abissi dei problemi e dei dubbi scientifici, sono interdette, e che tante volte siamo costretti ad invidiare.

Non dirò certo che si debba lasciare l'adito aperto senza limiti a questa tendenza, che potrebbe diventare smodata, di spese pel culto esterno, perpetuate per mezzo degli enti conservati di manomorta.

La legge può e deve segnare questi limiti, ma con prudenza, con criterio, con norme determinate, non con un articolo che di un tratto tronchi piuttosto che sciogliere il problema.

A questo riguardo io voglio richiamare l'at-

tenzione dei nostri proponenti su due sole considerazioni.

Nel Codice civile del 1865 (art. 833) fu scritto:

« Sono nulle le disposizioni ordinate al fine di istituire e dotare benefizi semplici, cappellanie laicali o altre simili fondazioni ».

Quale ne è l'effetto?

Se dopo questa disposizione si faccia qualche liberalità, di quel genere compreso nel divieto, l'atto di liberalità è nullo per legge, e i beni vanno agli eredi, non allo Stato per essere destinati alla beneficenza o ad altro scopo di pubblica utilità.

Il divieto pel futuro portò come conseguenza logica che pel passato le istituzioni dello stesso genere si soppressero, e di qui venne la legge di 21 agosto 1867.

Ma nello stato della legislazione attuale, per ciò che riguarda gli enti conservati, non vengono in massima vietate le liberalità anche per fine di culto (come oneri non come fondazioni autonome), salvo sempre al Governo la facoltà di accordare o no la necessaria autorizzazione ad accettarle. Ora come possiamo dare il potere al Governo di approvare queste liberalità, e poi, con la facoltà di convertirle ad usi di beneficenza, minacciare di questa conversione anche le disposizioni future? Far prendere i beni agli enti ecclesiastici conservati, per fine di culto, e poi passarli alla beneficenza?

Le norme legali pel futuro debbono essere armonizzate con quelle pel passato, anche per gli oneri di culto, come fu fatto tra l'art. 833 delle leggi civili e la legge posteriore sull'Asse ecclesiastico del 1867; e così i cittadini sapranno ciò che si vuole, e regoleranno in corrispondenza di ciò le loro liberalità.

Ma vi è un'altra considerazione. Si vuole dunque risolvere il problema con una massima assoluta, generale? Sarebbe un grave errore.

Tra gli enti conservati, quello simpatico a me, e credo a tutti, è la parrocchia. Checchè si dica, quella parte del clero su cui possiamo contare ancora sono i parroci, i quali si trovano in contatto diretto colle popolazioni, e non hanno interessi contro lo Stato.

Non è l'avversione contro di loro che abbia suggerito la disposizione sulla loro ineleggibilità a membri delle congregazioni di carità. Era una questione di sola opportunità, di convenienza, di compatibilità o d'incompatibilità,

ed io votai contro l'esclusione, non perchè atto di ostilità, ma perchè ne aveva l'apparenza senza alcuna utilità pratica che la giustificasse.

E qui io vorrei gridare altamente agl'intransigenti del partito clericale politico a noi avverso, come siano essi che turbano le coscienze, e, facendo sorgere ad ogni tratto questioni politico-religiose, sviano la naturale soluzione delle questioni più semplici.

Il Governo non ne ha colpa, almeno coi fatti.

Io chiamo in comprova l'ultima disposizione con cui, profittando delle migliorate condizioni economiche del Fondo per il culto, si vanno aumentando gradatamente le congrue ai parroci.

E così deve farsi.

L'unica speranza che noi possiamo avere sul clero è di mettere d'accordo con noi i sacerdoti semplici ed a capo di essi i parroci; di non ribadire noi con le nostre mani le catene che stringono costoro all'alto clero. Se essi debbono ubbidire ad ordini superiori, ciò potrà frenare i loro atti spontanei, ma non basta per renderli a noi avversi anche nell'intimo del loro animo.

Or bene, se si dicesse per esempio: per le parrocchie si possono fare liberalità per fine di culto, sino ad una certa cifra, che cosa ne verrebbe?

Ne verrebbe che tutti quelli, animati da sentimento religioso, che vuol essere rispettato e soddisfatto, i quali intendano destinare delle rendite a scopi di culto come oneri di ente conservato, porterebbero le loro liberalità sulle parrocchie più povere, e così la pietà de' fedeli concorrerebbe a migliorare la condizione dei parroci discaricandone il Fondo pel culto e i comuni...

Senatore ALFIERI. Domando la parola.

Senatore AURITI... Io ammetto coll'Ufficio centrale che non si può lasciare illimitata la libertà di dedicare per atti di culto esterno somme eccessive, ma non basta la parola di *eccessiva* per segnare un limite certo sottratto all'arbitrario apprezzamento de' ministri. È necessaria una norma la quale dev'essere precisa nella formula come nella sostanza, dev'essere determinata con discrezione, con giusto criterio, mettendo altresì d'accordo il passato col futuro, le leggi civili colle leggi amministrative e politico-religiose sull'Asse ecclesiastico.

PRESIDENTE. Il senatore Alfieri ha facoltà di parlare.

Senatore ALFIERI. L'onor. senatore Ellero ha terminato il suo discorso dicendo che certo non sarebbe in nome della religione di Cristo che si appoggerebbe da nessuno di noi la soppressione proposta dall'Ufficio centrale del n. 2 dell'art. 87. Difatti, non è a nome di nessuna religione, non dunque in nome di quella alla quale mi onoro di appartenere che io sorgo a dire poche parole.

Non abbiamo secondo me mandato di parlare in quest'aula in nome delle nostre credenze particolari, poichè la fede non può essere che individuale; ciascuno ha quella che può, ed è vano pretendere di imporre ad uno quella dell'altro.

Appoggio bensì la soppressione proposta dall'Ufficio centrale a nome di un diritto della natura umana, cioè per il rispetto che merita ogni facoltà, ogni esplicazione di fenomeno ingenito della natura dell'uomo.

Il concetto che mi fa più particolarmente spingere il comma 2° dell'art. 86 del primitivo progetto, è quello espresso con queste parole: « Ai lasciti, legati ed opere pie di culto che non sieno più corrispondenti ad un bisogno della popolazione del luogo ».

Il bisogno che un uomo o più uomini, od una intera popolazione, abbiano di manifestare la loro fede, il loro sentimento religioso, non sonè chi abbia mezzo di misurarlo fuori di sè stesso, nè a quale stregua lo farebbe.

Tanto varrebbe misurare e ridurre a porzione congrua la manifestazione del senso estetico, della forza morale, della espansione degli affetti nella mente e nel cuore di uno o più esseri umani.

L'arte, la filosofia, la virtù sono fenomeni psicologici o fisiologici secondo le diverse scuole e probabilmente misti di psicologia e di fisiologia, che le leggi della natura producono, non le leggi che decretano i Parlamenti.

Vorreste voi determinare per legge o far determinare dalle potestà pubbliche la quantità di versi che può improvvisare o scrivere il poeta, od il numero e la qualità di quadri e secondo quale scuola ha bisogno di dipingere quadri il pittore? Quante visite il culto della scienza o lo zelo per gli infermi può ragionevolmente, e

secondo il bisogno, fare il medico ai suoi ammalati?

Il Governo ha la facoltà anzi il dovere di far sì che le manifestazioni esterne di tutti questi sentimenti, e di queste facoltà umane, e di quelle particolarmente che derivano dalla religiosità non offendano il sentimento altrui, l'ordine pubblico, le leggi dello Stato, ma non capisco colla misura di quale termometro lo Stato possa dire ai cittadini: voi sarete religiosi fino a tanti gradi, e voi soltanto fino a tanti altri.

In questa materia quale sia l'ufficio, quale l'autorità che compete allo Stato, mi sembra che l'abbia molti secoli fa insegnato un esempio famoso che non fu superato e che si deve augurare sia imitato sempre.

Voglio dire l'esempio dato dall'imperatore Costantino allorchè riconobbe il cristianesimo, non come religione di Stato, ma come culto che doveva essere liberamente professato da moltissimi sudditi o cittadini dell'impero.

Se non m'inganno quell'atto sapientissimo e solennissimo è registrato nella storia sotto il di *Editto di tolleranza*.

In quell'editto l'imperatore Costantino riconosceva nei cristiani il diritto di essere religiosi a modo loro, e come tutti gli altri sudditi di onorare la « divinità », a quella guisa che loro permetteva la coscienza propria. Ma ingiungeva che i cristiani al pari dei fedeli o seguaci di altre religioni, dall'invocassero protezione e prosperità a Cesare ed al romano impero.

Questa è la massima di Governo eccellente in questa materia; non se ne può discostare lo Stato, non se ne può discostare la legge senza incorrere nell'arbitrio, senza peccare d'intolleranza e di persecuzione.

Lo Stato può limitare le manifestazioni esterne di tutti i culti, lo ha fatto, lo fa e nessuno pretende che cessi di farlo, pure desiderando che la maggior tolleranza compatibile coll'interesse generale, coll'ordine pubblico sia la norma dell'Italia, come lo è dei paesi maestri di governo libero.

Ma ciò che è atto meramente individuale, che forma vincolo alle disposizioni testamentarie in favore di determinate persone o di determinati enti in materie esclusivamente pertinenti ai sentimenti, alla fede religiosa, sfugge all'azione della potestà pubblica.

Questa legge la consentiamo tutti in quanto disciplina l'esercizio pubblico della beneficenza; il Senato non consentirà che se ne faccia una legge di polizia religiosa.

Senatore CASTAGNOLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Castagnola.

Senatore CASTAGNOLA. Onorevoli senatori, io dirò poche parole, perchè parmi che il Senato sia già abbastanza saturo di questa discussione.

Anch'io mi onoro di avere posto il mio nome sotto l'emendamento che ora si discute, ma credo anzitutto conveniente di ben limitarne la portata.

Io comincerò col dire che, caldo fautore del sistema di separazione fra Chiesa e Stato, non ho mai inteso che questo sistema equivalga a scetticismo, ad empiria.

Questo sistema altro non significa se non l'incompetenza dello Stato nella materia religiosa.

La religione diventa piuttosto cosa di diritto privato che di diritto pubblico. Ma lo Stato, come tutore di tutte quante le libertà, come guardiano di tutti quanti i diritti, deve proteggere la libertà di coscienza, la libertà dei culti; ed io sostengo che ogni religione ha il diritto non solamente di essere professata, ma di estrinsecarsi col pubblico culto.

Ma, o signori, l'emendamento che si propone, non viene menomamente contro questa massima, non si propone in alcun modo di abolire il culto di qualsiasi religione.

Dunque, ripeto, limitiamo bene anzitutto la portata dell'emendamento.

Bisogna quindi che supponiamo da una parte delle istituzioni, le quali eccedono nel servizio del culto, necessario in una determinata località, che siano sovrabbondanti; e che dall'altra parte vi sia un cumulo di miseria, la quale abbia bisogno della pubblica beneficenza.

Fanciulli, i quali hanno mestieri di educazione e d'istruzione e che altrimenti sarebbero preda dell'ergastolo, rachitici, infermi da curare, sordo-muti, ciechi da educare ed istruire, vecchi, mutilati da ricoverare.

Io dico: si può esitare, allorché da una parte c'è qualche cosa che è di soverchio nelle istituzioni del culto; e dall'altra parte abbiamo questi bisogni, i quali reclamano l'opera urgente della carità? Potremmo noi menomamente esitare a far convergere a beneficio di questi

nostri fratelli bisognosi tutto ciò che eccede nel servizio del culto? Ritenete bene la frase: tutto ciò che eccede e non è necessario all'esercizio del culto. Ecco come va messa la questione.

Messa in questo modo, io non esito menomamente a dare il mio voto favorevole a quella disposizione che ebbe già l'approvazione della Camera elettiva.

Ma, dice l'egregio relatore, voi entrate di straforo in questa materia, voi vi occupate di un argomento che non ha un nesso con la legge: mentre si tratta d'istituzioni di beneficenza, voi volete far convergere alla beneficenza istituzioni di culto.

Come! Non vi è nesso tra la religione e la beneficenza? Religione e beneficenza non sono la stessa cosa, non si immedesimano? Permettetemi per un istante di entrare in un campo mistico, in un campo, direi quasi, teologico.

La religione cristiana in che principalmente si estrinseca? Quale è il suo fondamento, se non la massima di amare, oltre Dio, il prossimo come sè stesso? Quale è la sua grande divisa, se non la carità?

Citerò san Paolo. E qui non vorrei vedervi sorridere. Ma mi conforta l'esempio di ciò che si usa nel Parlamento americano ed in quello inglese, ove si citano i libri santi, come da noi le leggi romane.

San Paolo dice che il complemento della legge sta nell'amore del prossimo, perchè chi ama il prossimo non ruba, non insidia la donna altrui, non ispergiura all'altrui danno. E scrive: « Le virtù fondamentali del cristianesimo sono la fede, la speranza e la carità; ma la carità tutte le vince e senza la carità non vi è salvezza. Rammentate la famosa parabola del Samaritano. Un viandante, assalito dai ladri e malmenato, fu lasciato ferito sulla via. Passa un sacerdote, guarda e passa. Lo stesso si fa da un levita. Sopraggiunge quindi un Samaritano, cioè uno posto al bando dal popolo eletto. Egli si arresta, versa olio e vino sulle ferite, lo fascia, carica l'infermo sulla sua cavalcatura, lo consegna e raccomanda all'oste. Ebbene, dice Gesù, chi dei tre era più vicino a Dio? Il Samaritano il quale raccolse il derelitto, che non il sacerdote ed il levita i quali lo abbandonarono ».

Dunque la divisa della religione s'immedesima nella carità, nell'amore del prossimo. Ora se così è, si può dire che non esiste il nesso

tra la legge che si discute ed il nostro emendamento, il quale tende a far convergere a beneficio della carità tutto ciò che è soverchio nelle spese di culto?

Mi meraviglio, o signori, di vederc tanta esitazione nel votare questa disposizione. Non siete voi quelli che avete votate le leggi eversive del 1866-67, che avete soppressi tutti i conventi, i benefici semplici, o coll'articolo del Codice civile citato dal senatore Auriti non avete proibito anche per l'avvenire le fondazioni di benefici semplici?

Non avete convertito gli edifizii dei conventi in scuole, in ricoveri, in ospedali, in opere di beneficenza?

Ora, o signori, non si tratta che di continuare l'opera vostra.

Dice l'onorevole relatore che si può abusare di questa facoltà, o per isforzo di minoranze ardite, o per volontà di maggioranze settarie.

Ma di che non si può abusare e di che non si è abusato?

Se partiamo da questo concetto dovremo sopprimere il potere esecutivo perchè può abusare delle sue potestà e delle sue facoltà, il Parlamento e la stessa magistratura custode dei nostri diritti.

Nel fare le leggi non bisogna prender le mosse dal sospetto, dal pericolo dell'abuso, ma dalla idea che le leggi sieno e debbano essere fedelmente osservate. Rinfranchiamoci perchè le garantizie poste in questa legge sono tali da non potersene immaginare di maggiori.

Per fare queste conversioni, per destinare i fondi del culto ad uso della beneficenza, occorrerà il voto del Consiglio comunale, l'approvazione della Giunta amministrativa, il parere del Consiglio di Stato, la decisione del Ministero, e poi rimarrà il ricorso alla quarta sezione del Consiglio di Stato; avremo altresì la sorveglianza del Parlamento, la censura della pubblica opinione, ed infine vi sarà l'azione popolare che avete votato testè.

Io non so come con tanti freni si possa abusare di questa facoltà.

Parmi che queste ragioni siano evidenti, per cui io dichiaro francamente che mi onoro di avere apposto il mio nome a quest'emendamento che raccomando alla benevolenza del Senato.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PIERANTONI. Io ho posto il mio nome alla proposta raccomandata dal mio illustre collega il senatore Ellero, colla quale si domanda al ramo vitalizio del Parlamento di restituire nella legge una disposizione importantissima, che fu adottata dopo un lungo lavoro di preparazione e dibattito solenne dalla Camera dei deputati: disposizione accettata dalla Corona, ch'ebbe l'iniziativa di questa legge.

Riconosco pienamente nel Senato il diritto di fare emendazioni e credo che in poche leggi abbia tanto usato di questo diritto quanto nella presente. Però, il sentir dire specialmente da intimo amico, qual è l'onor. senatore Canonico, che la Camera dei deputati ed il Governo abbiano di sbieco introdotta nella legge una disposizione alla medesima non pertinente, mi ha fatto male all'anima, perchè rispetto le opinioni di tutti; ma non credo possibile d'imputarsi ad un'assemblea legislativa che ha libertà d'opinioni e dibattiti di partito, e che esamina le leggi con lungo apparecchio e con severa procedura, di aver operato di sbieco. Simigliante procedere non può essere parlamentare.

E poichè siamo ridotti a difenderci ogni giorno dalla triste accusa di non voler usare rispetto alla religione degli avi nostri, delle nostre famiglie, io che come cittadino non ho il dovere di rendere conto a chicchessia delle mie credenze, qui dentro sento vivissimo il dovere di giustificare le mie opinioni.

Permettetemi che io per omaggio al vero dica che tutte le censure, che si sono fatte contro la disposizione soppressa, non hanno fondamento, perchè la disposizione è necessaria esplicitazione di uno degli articoli della legge vigente.

Io prego i miei riveriti colleghi di tener presente l'art. 2 della legge 3 agosto 1862, altrimenti non toccheremo il punto vero della questione.

Nel 1860 tutti i Governi provvisori vollero rendere laica la beneficenza e richiamare le antiche legislazioni contro la formazione della manomorta.

Vincenzo Salvagnoli abolì il concordato, e restituì il pieno vigore alle leggi leopoldine vigenti in Toscana, il Luogotenente del Re, Eugenio di Savoia, in Napoli su proposta di Stanislao Mancini richiamò la legislazione del Tanucci.

In Lombardia vigeva il capitolo *De collegiis*,

che vietava alle corporazioni ecclesiastiche di acquistare beni senza l'autorità del principe.

Il Piemonte, che si era posto ultimo all'opera del rinnovamento della legislazione abolitiva degli abusi del clero e della manomorta, aveva la legge del 5 giugno 1850 sulla fondazione e sopra l'acquisto dei corpi morali. Era doveroso per l'avvenire economico, finanziario e civile della nazione di esordire con tali riforme.

Inaugurato il potere legislativo del Regno italiano, il Parlamento fece precedere la legislazione unificatrice dell'ordinamento e dell'amministrazione delle opere pie alla maggiore abolizione delle corporazioni religiose.

Nell'esame degl'istituti di beneficenza si videro numerose fondazioni sorte nel lungo periodo, in cui la Chiesa e lo Stato erano immedesimati, e nell'altro, in cui la Chiesa aveva sopraffatto la potestà civile. In tali epoche della storia le fondazioni dei conventi e di tutte le altre persone morali costituenti l'organismo della Chiesa o della carità, erano istituzioni essenzialmente miste. Nello stesso tempo che un testatore provvedeva alla carità faceva legati in favore del culto. Gli esecutori testamentari nel provvedere ai poveri, agli ospedali, ordinavano messe, funzioni ecclesiastiche, che spesso giovavano a loro stessi, essendo ecclesiastici.

Anche nelle istituzioni a beneficio dell'agricoltura e dell'istruzione sempre dominavano le opere di culto. Ne sapete la ragione: nel medio evo il laicato era debole; avevano padronanza gli ordini della nobiltà e del clero. La nobiltà era la forza nel privilegio, il pensiero dirigente era il clero.

Di fronte all'immenso numero di istituzioni miste che cosa fece il legislatore?

Muovendo dal concetto di non incamerare al fisco, per quanto tribolata fosse l'Italia di tasse e di deficit, neppure un soldo destinato ad opere di beneficenza avocò al Demanio; sanzionò il ricordato articolo 2 della legge che è tuttora in vigore e come diritto pubblico della beneficenza, dice:

« Sono soggetti alle disposizioni della presente legge gli istituti di carità e di beneficenza, quand'anche abbiano oltre a ciò uno scopo ecclesiastico o siano retti nella parte economica da persone o corporazioni ecclesiastiche si regolari che secolari o siano fondati ad esclusivo

favore di persone che professano un culto tollerato.

« Negli istituti di natura mista, le persone o corporazioni ecclesiastiche si regolari che secolari le quali hanno il governo di tali istituzioni dovranno tenerne un'amministrazione distinta ed operarne la separazione dei redditi ed anche del patrimonio nel modo che sarà riconosciuto più utile ed opportuno ».

Perchè il legislatore italiano nel 1862 ordinò che fosse separato negli enti ecclesiastici il patrimonio della beneficenza dagli altri patrimoni? Perchè pensava di compiere l'incameramento dei beni della manomorta e di trasformare l'ordinamento della beneficenza.

Voi lo ricordate: l'abolizione delle manimorte fu un'opera interrotta per grandiose vicende nazionali. Si cominciò dall'esame della legge del 1866, legge che rimase ridotta per il fortunato avvenimento della liberazione della Venezia; si riprese il lavoro con legge del 1867; si giunse a quella del 1868, e ogni volta che il Parlamento aveva avanti a sé enti ecclesiastici misti, li rispettava. Talchè, quando si credette che si era abolito il latifondo della manomorta, si comprese per queste esenzioni che poca efficacia di legislazione si era conseguita.

Non solamente l'eccezione della soppressione degli enti misti ritardò la trasformazione economica della manomorta; ma l'errata applicazione delle leggi. Il Parlamento ed il Governo posero a fondamento del nuovo diritto pubblico il rispetto delle persone morali necessarie all'ordinamento gerarchico della Chiesa ed al servizio del culto cattolico; il legislatore volle abolire tutta quella parte abusiva, superflua, superstiziosa del culto. Esentò le parrocchie e le diocesi. E quanto ai capitoli cattedrali, benchè fossero vere sinecure, ridusse il numero dei benefici, mantenne i vescovadi, ma ordinò la trasformazione del patrimonio immobiliare in rendita pubblica.

Quindi si ebbero tre specie di enti: enti spirituali essenzialmente necessari al servizio ed alla cura delle anime, dalla parrocchia alla diocesi, dei quali si volle la conversione dei beni immobili in rendita; enti misti conservati; enti soppressi.

Impellenti ragioni economiche ed il principio della giusta distribuzione de' carichi pubblici consigliarono una quota di concorso.

Quando la proprietà è immobilizzata per volontà della legge non trapassa più con la volontà degli uomini, da proprietario a proprietario, non si trasmette colla durata della vita umana; detta proprietà si sottrae al movimento economico ed al servizio del sistema tributario. Fu sanzionata la quota di concorso, affinché perfino i santuari fornissero all'erario quella tassa, che tutte le proprietà, le ricchezze, le professioni ed i redditi danno alla Nazione.

Questo era lo stato della legislazione quando si sentì la necessità di fare un solo Codice civile per tutta la nazione.

Di fronte alla differenza tra la legislazione piemontese consistente nella legge 5 giugno 1850, tra la legislazione leopoldina vigente in Toscana, e quella del Tanucci in Napoli, che peraltro rimontava a Federico II, si presentò il quesito: conveniva far legge unica per tutto il paese intorno la capacità di fondare corpi morali, ovvero mantenere le disposizioni vigenti?

E l'art. 2 del Codice civile reca queste parole importanti: « I comuni, le provincie, gli istituti pubblici, civili ed ecclesiastici, ed in generale tutti i corpi morali legalmente riconosciuti, sono considerati come persone, e godono dei diritti civili, secondo le leggi e gli usi, osservati come diritto pubblico ».

L'esame de' processi verbali della Commissione, la quale preparò questo Codice civile, dimostra essere stato deliberato: che non fosse il caso di abolire la legislazione toscana, quella lombarda, quella napoletana, per impedire che potesse rinascere la manomorta.

I guardasigilli de' numerosi Gabinetti che tennero il potere, in gran parte furono membri di quest'Assemblea. Ricordo i nomi di Giuseppe Vacca, del Defalco, del De Filippo, del Raeli, del Tecchio, del Pironti; essi tutti concordemente sostennero che non vi era diritto per gli istituti ecclesiastici, di acquistare nuove proprietà.

Così aveva opinato, perchè richiesto dal Governo, il Consiglio di Stato allora sedente in Firenze; così aveva opinato l'antico Consiglio amministrativo di Napoli, che non era stato ancora sciolto; così opinò la Cassazione di Napoli a sezioni riunite.

Tutte le domande per creare corpi morali o per far dare lasciti a corpi ecclesiastici, avan-

zati dai vescovati, dalle parrocchie e da altri enti convertiti, furono costantemente respinte. Anzi l'onorevole ministro e senatore Giuseppe Vacca trasmise istruzioni ai procuratori generali, nelle quali si ordinava che non avessero molestato il Governo centrale inviando somiglianti istanze.

Però il clero, il quale come disse il Montesquieu: *prend toujours, rend toujours, mais acquiert toujours*, fece opera sottile per ricostituire la manomorta sotto altre forme, per altre vie; poichè erano state salvate le istituzioni di beneficenza, i preti consigliarono ai fondatori di lasciare beni per la beneficenza e per istituzioni di culto. I partigiani del clero per ottenere la licenza sovrana presero argomento da un articolo della legge 1866, in cui si volle ravvisare una derogazione al Codice civile.

Il prof. Saredo, consigliere di Stato, ha pubblicato un libro che è il commento della legge sopra gli acquisti dei beni dei corpi morali.

Egli confuta la notizia divulgata: che solamente per eccezione si permetta l'acquisto agli enti convertiti. « Nulla di più inesatto, egli scrive. La verità è che quasi in ogni adunanza delle tre sezioni del Consiglio di Stato si autorizzano corpi morali ad accettare donazioni o lasciti di beni immobili a corpi morali; e se si facesse la statistica annuale delle proprietà immobiliari acquistate per contratto o per lasciti o doni da corpi morali, si rimarrebbe spaventati a vedere la quantità enorme di tali proprietà, che passano dal dominio privato al dominio della manomorta; la quale cresce ogni anno in modo da preoccupare seriamente l'economista e l'uomo di Stato. Soltanto la sezione dell'interno nello autorizzare tali accettazioni ha introdotta da qualche tempo una clausola, ma un semplice voto espresso al Governo: che, cioè, i corpi morali sieno invitati ad alienare i beni stabili che sono autorizzati ad accettare. Ma che cosa valga un simile voto sprovvisto di sanzione è facile immaginarlo, rimane lettera morta ». Fu presentata nel 1875 interpellanza al Governo contro questa violazione del diritto pubblico. Le discussioni ebbero luogo dal 5 all'8 maggio. Gli oratori, che vi ebbero parte, ottennero la confessione dal Governo, che pur troppo si era commesso questo errore. Il Governo si salvò accettando un ordine del giorno dell'onor. Barzauoli, col quale ordine del giorno la Camera

sperava che il Ministero sarebbe stato vigile esecutore della legge, e confidava che presto avrebbe presentato quella famosa legge che sarebbe lo svolgimento della riserva dell'art. 18 della legge delle guarentigie: quel disegno di legge che l'onor. Canonico ha detto di aver compilato, ma che dorme negli scaffali del Ministero.

La magistratura non corresse gli errori del Consiglio di Stato. Eredi che sostennero la nullità dei legati furono soccombenti, benchè la legge, la quale sopprime la manomorta in Roma recasse un articolo, che dichiara la nullità degli atti fatti in frode della legge.

Così stando le cose, quando il Governo presentò questa legge, svolse la riserva contenuta nell'art. 2 della legge 3 agosto 1862 ed ottenne la maggioranza del voto dalla Camera dei deputati per la sanzione, che la maggioranza dell'Ufficio ha creduto di sopprimere.

Non sono fondate le ragioni, per le quali il relatore disse non matura la riforma. A torto teme che possano esser lese le fiducie. I legati di opere di culto, i legati di messe possono sorgere in tre maniere. O col sistema della fiducia; e tutti i giureconsulti m'insegnano che la fiducia è un rapporto di persona a persona, che non cade in questa legge, in cui si tratta di sopprimere i legati delle fondazioni. La libertà religiosa non rimane impedita sotto questa forma di relazioni tra persone viventi. Chi lascia a persona di fiducia un titolo di rendita, per far celebrare funerali, novene, tridui, messe a suffragio dell'anima sua, per salvarla dalle pene temporanee, può stare tranquillo. Un secondo sistema è quello della istituzione di erede *sub modo*. L'erede che chiederà l'autorizzazione al Governo per fare una fondazione rispetterà l'impero della legge. Nulli debbono essere i legati fatti ad enti ecclesiastici convertiti, che contro la legge ricevono l'autorizzazione.

L'ultimo modo è quello della istituzione autonoma. Il Governo vedrà l'utilità sociale, tutelerà il diritto dei parenti. Quando nello stato della legislazione vi è tanta specie di opere di culto unite a quelle di beneficenza, e quando l'errore, ovvero un'illecita compiacenza verso il clero accrebbe le medesime, come potrebbe il Senato, che non risparmia le opere del culto eccessive per altri numerosi enti, offendere il

principio di giustizia, facendo una eccezione per i vescovadi, i seminari, le parrocchie, e per tutte quelle istituzioni, che se non furono soppresse, non potevano possedere? Se è giusto che cessi il lusso delle opere di culto a detrimento della beneficenza, il principio abbia impero senza eccezioni.

Ho fatto un esame piuttosto largo della origine dell'art. 2 della legge vigente e delle ragioni della domanda al ritorno dell'articolo votato dalla Camera.

Io son certo che tutti avranno compresa l'intenzione mia. Gli atti parlamentari rimarranno a dire quel che volle l'ingegno povero, ma lo studio ardente.

È strana l'accusa che soffriamo, di violatori del diritto comune, volendo ridurre le funzioni religiose superflue e le opere di culto inutili.

Nel momento che l'Italia si constitui come Stato civile, sopprime tutte le feste abusive della Chiesa, talchè occorre una legge d'iniziativa parlamentare, perchè il capo d'anno fosse riconosciuto come festa nazionale; il nostro Codice civile se lo prendete ad esame dal titolo sulle pubblicazioni matrimoniali, a quello sul contributo delle acque, sanziona le feste riconosciute e le altre disconosce.

La libertà di coscienza e di religione sapete quando la restaurammo?

Quando furono emancipati gli ebrei, quando furono emancipati i valdesi, aboliti i concordati, quando pochi anni or sono una legge del Parlamento ritolse la chiesa greca di Napoli dalla superiorità dell'autorità cattolica.

Qui non perseguiamo nessuna chiesa, non abbiamo furori da iconoclasti; ma crediamo dannosa all'economia rurale, alla coscienza ed all'educazione delle nostre popolazioni, che sono il nerbo dell'esercito, l'insegnare non sia buona la messa del parroco del villaggio, non buona la devozione fatta nella chiesa della congregazione; ma che bisogna andare, come l'ha dipinto il Michetti nel quadro del *Voto*, colla lingua sopra il suolo ad altra chiesa, commettendo atti brutali, indecenti. (*Bene*).

Io non capisco come un Parlamento che ha votato da poco la legge di pubblica sicurezza, con la quale s'impediscono le processioni, non debba votare questa legge di eguaglianza e di giustizia, di carità, come cristianamente e con

calore diceva testè il mio amico e collega il senatore Castagnola.

Dopo di ciò è inutile che io parli più oltre, perchè oggi il fato della legge è deciso. Se il Governo, che vede una minoranza nella Commissione ci sosterrà, ci conteremo. Pel sistema parlamentare, la metà più uno, avrà ragione. (*Benissimo*).

PRESIDENTE. Onorevole relatore, vuol parlare adesso, ovvero nella prossima seduta?

Senatore COSTA, *relatore*. Preferirei di parlare lunedì.

PRESIDENTE. Allora, se non vi sono obiezioni, il Senato terrà seduta pubblica lunedì 5 corrente alle ore due pom., col seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Sulle istituzioni pubbliche di beneficenza (*seguito*);

Disposizioni circa le ammissioni e le promozioni della magistratura;

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1888-89;

Spesa straordinaria per la sistemazione del palazzo « Albergo Arti » di proprietà del comune di Modena, degli istituti archeologici, artistici e scientifici di pertinenza dello Stato esistenti in quella città;

Conversione in legge del regio decreto 26 luglio 1888, n. 5602 (serie 3ª), col quale furono introdotte variazioni nella tariffa dei dazi di confine rispetto all'acido acetico e alla saccarina;

Convalidazione del regio decreto 29 settembre 1889 che vieta l'introduzione e la produzione nello Stato della saccarina e dei prodotti saccarinati;

Modificazioni alle leggi postali;

Autorizzazione ai comuni di Bubbio, Cassinelle, Castagnole ed altri ed a qualche frazione di comune ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti per l'esercizio 1890 la media del triennio 1884-85-86;

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1890-91;

Autorizzazione di modificare la tariffa dei tabacchi;

Approvazione di contratti di vendita e permuta di beni demaniali;

Disposizioni supplementari alla legge 25 febbraio 1889, n. 3732, sui consorzi d'irrigazione e derivazioni d'acqua per uso industriale;

Trattato di amicizia e di commercio fra l'Italia e lo Stato libero di Orange.

La seduta è sciolta (ore 6 e 20).